




**IN ARRIVO
LA LEGGE ANNUALE
PER LA CONCORRENZA
E IL MERCATO**

**CONSUMATORI E IMPRESE
UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA
PER LE CONTROVERSIE**

Questo numero
del Quaderno informativo
Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia
il 30 novembre 2015





EDITORIALE	Un anno di lavoro Più fiducia e tante novità	4
IL PUNTO	Mercato e concorrenza Prende forma il Disegno di legge annuale	8
	L'approfondimento Il settore assicurativo nel Disegno di legge annuale	13
CONSUMATORI	Diritti e giustizia Le liti di consumo si possono risolvere senza ricorrere al giudice	22
	Auto e emissioni CO ² La guida 2015, un'occasione per fare chiarezza dopo il caso Dieseltgate	27
	Progetti 2015 per i consumatori Il finanziamento che trasforma le sanzioni dell'Antitrust in un servizio per i cittadini	30
	CNCU e Regioni L'appuntamento annuale per coordinare le politiche di tutela dei consumatori	33
	Sicurezza prodotti Il Business application, un sistema semplice per i richiami volontari	34
	MERCATO	Tutela della concorrenza La direttiva europea sul risarcimento del danno Antitrust
L'approfondimento Il risarcimento del danno antitrust e le azioni collettive		43
Il settore della distribuzione Le caratteristiche strutturali del commercio		44
Metalli preziosi Le regole sui marchi di identificazione per esportazioni e controlli più sicuri		50
Strumenti di misura La storia dei contatori di energia elettrica attiva		53
Sistema camerale Cosa cambia con la nuova riforma		59
PREZZI		Confronto prezzi e qualità prodotti Il dialogo europeo multi-stakeholder sugli strumenti di comparazione
	Open data Prezzi e impianti di carburanti, un patrimonio informativo pubblico	70
DOCUMENTI	Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 Risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e imprese	74



Un anno di lavoro Più fiducia e tante novità

di Gianfrancesco Vecchio

Questo numero del quaderno Mercato e consumatori, in deroga purtroppo alla sua prevista periodicità, giunge a poco più di un anno dal precedente, si presenta come numero unico del 2015, e consente quindi di tracciare un sintetico bilancio delle attività del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica nelle materie che tradizionalmente costituiscono l'oggetto degli approfondimenti di questo Quaderno e in questo 2015 che ha segnato molte novità e significativi segnali di ripresa dell'economia e della fiducia dei consumatori.

Naturalmente l'accento va in primo luogo, finalmente, alla prima attuazione da parte del Governo, su iniziativa del **Ministro Federica Guidi**, dell'obbligo di presentazione annuale di un **disegno di legge per la concorrenza e per il mercato**, nonché all'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea in materia di **procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo alternative alle soluzioni giudiziarie** ed all'avvio di un nuovo ciclo di iniziative a favore dei consumatori finanziate con fondi derivanti dalle sanzioni antitrust, di cui si riferisce estesamente in appositi articoli del presente numero. Per il ddl concorrenza l'obiettivo non è ancora conseguito e nel corso della discussione parlamentare, ora al Senato, occorre evitare modifiche che ne attenuino la portata pro concorrenziale, che va anzi, per quanto possibile rafforzata.

L'operazione normativa non basta da sola ad assicurare un mercato in cui la concorrenza opera a pieno vantaggio del consumatore. Basti pensare alla piena liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in cui la fine del mercato di maggior tutela deve essere necessariamente accompagnata da una verifica del raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza e correttezza del mercato libero, come già si sta iniziando a fare nel Tavolo di lavoro in tema di **maxibollette di energia elettrica e gas** derivanti da conguagli, recentemente avviato e presieduto dal **Sottosegretario di Stato Simona Vicari**.

Certamente importanti sono anche le iniziative normative in materia di **metrologia legale**, con particolare riferimento alla nuova regolamentazione dei **controlli per i contatori per l'energia elet-**



trica, le iniziative di ulteriore aggiornamento della disciplina dei **metalli preziosi**, di cui si riferisce in altri articoli del quaderno, nonché il completamento del processo di **dematerializzazione dei contrassegni assicurativi** e l'adozione della disciplina regolamentare (DM 11 maggio 2015, n. 108) in materia di **istituzione dell'archivio informatico integrato**, interventi che contribuiscono al contrasto delle frodi nel settore assicurativo, per favorire la **riduzione del costo delle polizze RC auto** per gli assicurati.

Nel medesimo contesto va anche ricordato il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di **accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione**, che migliora la vigilanza dell'IVASS in particolare materia di **solvibilità**.


Rilevante per i consumatori è anche l'approvazione della legge 2 aprile 2015, n. 44, che ha modificato le disposizioni in materia di **prestito vitalizio ipotecario**, e l'adozione, attualmente ancora in corso di perfezionamento, del relativo regolamento ministeriale di attuazione.

Nel settore della normativa tecnica, infine, con disposizioni che interessano innanzitutto le imprese, ma che sono in conclusione finalizzate a garantire la sicurezza di consumatori ed utilizzatori, si parte dall'adozione con il **decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8**, fra l'altro, di alcune misure di semplificazione in materia di installazione di ascensori, per finire al complesso lavoro che dovrà condurre entro il mese di aprile 2016, al recepimento delle seguenti direttive europee in materia di sicurezza e conformità di prodotti ed apparecchiature:

- a) 2014/29/UE relativa ai **recipienti semplici a pressione**;
- b) 2014/30/UE relativa alla **compatibilità elettromagnetica**;
- c) 2014/31/UE relativa agli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**;
- d) 2014/32/UE relativa agli **strumenti di misura**, e 2015/13/UE per quanto riguarda il campo di portata dei **contatori dell'acqua**;
- e) 2014/34/UE relativa agli **apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**;
- f) 2014/35/UE concernete il **materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione**;
- g) 2014/68/UE relativa alle **attrezzature a pressione**;
- h) 2013/53/UE relativa alle **imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua**;
- i) 2014/33/UE relativa agli **ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori**.

Molto si è fatto, dunque, ma, come sempre, moltissimo resta ancora da fare per migliorare il funzionamento del mercato e la fiducia dei consumatori. ■







il punto

MERCATO E CONCORRENZA

Prende forma il Disegno di legge annuale

di Antonio Longo e Artemisia Rossi

il punto

Approdato in Senato il Disegno di Legge annuale (di seguito ddl) per il mercato e la concorrenza che contiene numerose iniziative che hanno l'obiettivo di stimolare la crescita economica frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi. Le liberalizzazioni sono un motore di crescita del PIL, la stima del Fondo monetario internazionale è di una crescita del 3% in 5 anni. Ma soprattutto aiutano a ricostruire la credibilità di un Paese ed il suo rating. Anche per la Commissione Europea liberalizzare il settore dei servizi rappresenta un passo cruciale per le riforme italiane.

La storia del provvedimento

La previsione dell'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza risale al 2009 con lo scopo di:

- ▶ rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati
- ▶ promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo anche gli ostacoli connessi alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private
- ▶ garantire la tutela dei consumatori.

(Articolo 47 della legge 99/2009 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Da allora, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con il ddl approfondito in questo articolo, il Governo per la prima volta adempie a questo obbligo, intervenendo nei settori indicati nella Segnalazione del luglio 2014 dell'Antitrust (AS1137) - energia, comunicazioni, poste, banche, assicurazioni, servizi pubblici locali e società pubbliche.



I lavori della Camera

Il testo iniziale del Governo, arricchito in sede di esame e approvazione in prima lettura, alla Camera, contiene anche misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto: a questo argomento è dedicato l'articolo di approfondimento a pag. 13.

Tra i settori trattati dal ddl si trovano: i fondi pensione, le comunicazioni e i servizi postali, l'energia e la distribuzione di carburanti e gas naturale, le banche e le professioni, la distribuzione farmaceutica, insieme a rifiuti, servizi pubblici locali, trasporto pubblico, porti e aeroporti. Il testo, in corso di esame al Senato, in sede refe-



Telefonia, Poste, carburanti e servizi bancari tutte le novità

rente alla 10° Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), si compone di 52 articoli, divisi per singole materie di intervento.

Questi, in sintesi, i contenuti del ddl.

Telefonia, spese recesso devono essere rese note e proporzionate

Non più vincoli che gravano per il fatto di cambiare un fornitore di servizi: che sia telefonico, di reti televisive o di comunicazione elettroniche, le spese da sostenere per passare ad un altro operatore e recedere dal contratto dovranno essere rese note già al momento della proposta al cliente e non solo alla conclusione del contratto.

Gli eventuali costi in caso di risoluzione anticipata dovranno essere in ogni caso commisurati al valore del contratto e inseriti nel contratto stesso. Se si tratta di offerte promozionali, il contratto non può avere durata superiore ai 24 mesi e anche in questo caso i costi della risoluzione anticipata devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Le condizioni contrattuali si comunicano all'Autorità garante per le comunicazioni esplicitando analiticamente la composi-

zione di ciascuna voce e la relativa giustificazione economica.

Inoltre, per semplificare le procedure per la portabilità sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, in modo che la richiesta di migrazione e le operazioni connesse possano essere svolte per via telematica. Sarà possibile per il pagamento di biglietti per l'ingresso a musei, luoghi di cultura e spettacoli, utilizzare il credito telefonico, come già previsto per i biglietti per i servizi di trasporto. Infine, per le telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione ha inizio solo a partire dalla risposta dell'operatore (ARTICOLO 18).

Le Poste non hanno più il monopolio sulle notifiche

Da giugno 2016 le Poste non avranno più il monopolio per l'invio di notifiche di atti giudiziari e multe per violazioni del Codice della strada. Viene soppressa infatti l'attribuzione alle Poste di tale servizio in via esclusiva. Operatori privati, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità nazionale di regolamentazione, potranno così chiedere la licenza per la fornitura dei medesimi servizi (ARTICOLO 25).

LE TAPPE DEL PROVVEDIMENTO, A CHE PUNTO SIAMO?

20 febbraio 2015. Il disegno di legge viene approvato dal Consiglio dei Ministri e si dà inizio ai lavori del Parlamento.

7 ottobre 2015. La Camera in prima lettura approva il testo AC 3012.

8 ottobre 2015. Il testo viene trasmesso al Senato AS 2085.

12 ottobre 2015. Con l'assegnazione alle Commissioni, si avvia l'esame del Senato.

Luce e gas, cessazione del mercato tutelato

Dal 1 gennaio 2018 si prevede l'abrogazione delle norme che regolano il mercato. Il rispetto di tale previsione però è condizionato dal contenuto del rapporto di monitoraggio dei mercati del gas e dell'energia elettrica che l'Authority dell'energia dovrà consegnare al Ministero dello Sviluppo economico entro il 30 aprile 2017. E qualora una sola delle condizioni che il ddl prevede in ordine a confrontabilità e garanzia dei consumatori nel passaggio tra un operatore e l'altro non dovesse essere soddisfatta, la fine del mercato tutelato verrebbe rimandata di sei mesi rispetto al gennaio 2018. Le offerte delle società dovranno comunque essere tutte disponibili online già dal 1° marzo del 2016. È prevista anche la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto. Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, e viene subordinato lo svolgimento dell'attività di vendita di detti soggetti alla loro inclusione e permanenza nell'elenco (ARTICOLI 26-34).

Distributori di carburanti, adempimenti a loro carico

Il testo originario del disegno di legge (ARTICOLO 22) si proponeva di eliminare una barriera all'entrata. Per installare un nuovo impianto non c'era più bisogno della presenza di più colonnine di carburante, inclusi GPL e metano. Si eliminava così totalmente un vincolo. Dopo l'esame alla Camera il testo è stato modificato. Il nuovo articolo 35 vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti all'obbligo della presenza contestuale nel medesimo impianto di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, solo quando questo obbligo comporti ostacoli tecnici o oneri burocratici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. Questi ostacoli saranno individuati in un apposito decreto MiSE e MIT (sentite l'Autorità Antitrust e la Confe-

renza Stato-Regioni). Il decreto ministeriale dovrà tenere conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Lo scopo è quello di individuare le soluzioni di compromesso in grado di agevolare la creazione di un mercato più concorrenziale anche dal punto di vista di una più variegata e alternativa offerta di servizio.

Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo (ARTICOLO 36) in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. Questo articolo prevede numerose innovazioni che riguardano la verifica della compatibilità degli impianti, per gli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale.

I titolari di impianti, quando iscrivono all'anagrafe gli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, devono attestare anche che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità. Queste incompatibilità sono definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati.

Se l'impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni in cui si incorre quando:

- ▶ l'impianto è incompatibile, ma il titolare non ha interrotto l'attività di vendita
- ▶ il titolare non invia la dichiarazione
- ▶ è accertata la non compatibilità di un impianto autodichiarato compatibile.

In tema di procedure di dismissione degli impianti, che chiuderanno entro tre anni, si semplificano le procedure che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei



rook76 / Shutterstock.com

serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. La rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area (ARTICOLI 35 E 36).

Servizi bancari, le novità a tutela della clientela

Il costo delle telefonate, anche da telefono mobile, ai servizi di assistenza clienti delle banche e delle società di carte di credito non dovrà superare la tariffa ordinaria urbana, pena in caso di inadempienza una sanzione da 10.000 euro e un indennizzo di almeno 100 euro a favore dei clienti. I più diffusi prodotti bancari proposti dalla diverse banche dovranno comparire su apposito sito internet per assicurare alla clientela la possibilità di un confronto di prezzi e spese. Le banche e gli istituti di credito che prevedono per l'erogazione del mutuo o di un prestito la sottoscrizione di

una polizza assicurativa, non solamente devono presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, come già previsto dalla vigente normativa in materia, nonché informarlo sulla provvigione percepita, pena sanzioni in caso di inadempienza, ma devono soprattutto informare il cliente della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta (ARTICOLI 38 E 40).

Avvocati

Tra le misure per la concorrenza nella professione forense è prevista la possibilità dell'esercizio della stessa in forma societaria. Possono entrare dunque soci di capitale nelle società tra avvocati, a condizione che i soci per almeno due terzi del capitale sociale siano professionisti iscritti all'albo. Vietata però la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della per-



irisphoto1 / Shutterstock.com

sonalità della prestazione professionale (ARTICOLO 41).

Incremento del numero di notai

Il ddl abbassa la soglia per il numero dei notai. Infatti si passa da un notaio ogni 7.000 abitanti a uno ogni 5.000. Rimane comunque un'esclusiva dei notai la competenza a effettuare i passaggi di proprietà di beni immobili non residenziali di valore catastale non superiore ai 100mila euro, che in prima battuta era stata prevista anche per gli avvocati. Inoltre, il registro delle successioni, dai tribunali, viene trasferito presso il Consiglio nazionale del notariato. Le disposizioni del ddl, mirando a una maggiore trasparenza, prevedono una serie di obblighi in ordine a versamenti e trascrizioni in capo ai notai (ARTICOLO 42).

Farmacie, possibile l'ingresso di società di capitale

Le farmacie continuano a mantenere l'esclusiva della vendita dei farmaci di fascia C

con ricetta, che invece non possono essere venduti presso parafarmacie e grande distribuzione. È stata introdotta la possibilità dell'ingresso di società di capitale nell'esercizio delle farmacie private e rimosso il limite delle quattro licenze in capo a una sola società. Ci sono però delle condizioni da rispettare: non potranno figurare tra i soci della società di capitale medici, produttori di farmaci e informatori scientifici. Per quanto riguarda orari e turni di apertura, il titolare o il gestore di farmacia avrà facoltà di un'apertura più estesa rispetto a quella obbligatoria, purché ne dia adeguata informazione all'autorità competente e alla clientela (ARTICOLO 48).

Hotel, via i vincoli sui prezzi

Il Ddl stabilisce la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli che compaiono sulle piattaforme telematiche. In altri termini, gli alberghi e le altre strutture ricettive, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, non possono essere più obbligati dagli intermediari che gestiscono le piattaforme a non offrire prezzi e condizioni migliori per il clienti rispetto a quelle pubblicate sui siti on line (Articolo 50).

Trasporti, carta unica per i rimborsi

Per quanto riguarda il settore del trasporto passeggeri, su gomma, rotaia e marittimo, il ddl prevede che le modalità di accesso alla carta dei servizi debbano essere rese note ai passeggeri, con specifico riferimento ai criteri e alle regole per accedere a rimborsi e indennizzi, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono. Il singolo passeggero deve poter chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, senza l'onere di espletare particolari formalità (Articolo 51). ■



L'APPROFONDIMENTO

Il settore assicurativo nel Disegno di legge annuale

di Massimo Greco

Dopo aver passato in rassegna l'impianto generale del disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato, ci si propone di scorrere nel dettaglio cosa prevede il testo per quanto riguarda il settore delle Assicurazioni, con Particolare riguardo al campo della RC- Auto.

Assicurazioni e il settore RC auto

Il Capo II del Disegno di Legge contiene norme in tema di assicurazioni e fondi pensioni, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore. In particolare gli articoli da 2 a 15 intervengono sul settore delle assicurazioni che è stato oggetto nel tempo

di diversi interventi normativi che avevano come obiettivo la liberalizzazione.

Si ricorda al riguardo, in primo luogo, il "1° pacchetto di liberalizzazioni" (D.L. n. 233/2006), nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, che ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi, ovvero di sconti massimi, praticabili nei riguardi dei consumatori contraenti, a pena di nullità. Il "secondo pacchetto di liberalizzazioni" (D.L. n. 7 del 2007) ha esteso a tutti i rami danni il summenzionato di-





vieto. Di recente, con i decreti-legge n. 1, 95 e 179 del 2012, tutti convertiti in legge, il Governo è intervenuto – tra l'altro – portando a compimento la riforma dell'Istituto di vigilanza (con la soppressione dell'ISVAP e il subentro dell'IVASS, dall'1 gennaio 2013), la previsione di sistemi di intervento ed efficientizzazione del settore attraverso l'uso delle risorse web ed informatiche (creazione di apposite banche dati, di un archivio informatico antifrode presso l'IVASS, nonché la dematerializzazione dei certificati, attestati e l'utilizzo della telematica assicurativa a fini antifrode), infine, la valorizzazione delle collaborazioni tra intermediari e l'avvio del processo di riforma del Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazioni.

Obbligo a contrarre

Il ddl concorrenza, dopo aver confermato la disciplina recata dal Codice delle assicurazioni in materia di obbligo a contrarre

per le imprese che offrono coperture rc auto fa salva, in ottica antifrode, la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS. Prevede, quindi, che qualora dalla consultazione le informazioni fornite dal contraente non dovessero risultare corrette o veritiere, le stesse imprese non siano tenute ad accettare le proposte loro presentate. A maggior tutela dei contraenti, infine, viene modificata la procedura sanzionatoria in caso di inosservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo a contrarre, elevando la sanzione in caso di rifiuto o elusione, riducendo i termini dell'istruttoria IVASS per la gestione dei reclami, in tutti i casi di segnalazione di rifiuto a contrarre non giustificato.

Obblighi informativi mediante offerta del contratto base ed utilizzo delle risorse web (tuopreventivatore)

Al fine di rilanciare e, definitivamente, attuare la normativa già introdotta nel corso del 2012, in materia di obblighi informativi in fase di preventivazione ed offerta del contratto base rc auto, viene modificata la disciplina vigente prevedendo l'utilizzo del servizio pubblico TuOpreventivatore (servizio offerto in collaborazione tra il Mise e l'IVASS mediante il quale, ad oggi, sono esclusivamente confrontati i preventivi delle imprese presenti sul mercato, vincolanti – in fase di successiva stipula – entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento o, comunque, nei termini di validità della tariffa in corso), per l'offerta ed il confronto delle condizioni di polizza standard, determinate con successivo provvedimento amministrativo, a cui dovranno uniformarsi le offerte di tutte le imprese abilitate ad operare sul mercato nazionale.

Viene quindi stabilito, rinviando ad un successivo provvedimento IVASS quanto alle modalità operative, che il contratto base rc





rook76 / Shutterstock.com

auto possa essere acquistato, oltre che presso le agenzie, anche mediante collegamento diretto ai siti internet delle imprese, per le compagnie che lo prevedano.

Sconti obbligatori e vincoli contrattuali per le imprese di assicurazione, con particolare tutela per le regioni a maggior tasso di sinistrosità.

In presenza di almeno una delle condizioni contrattuali descritte dalla norma e liberamente offerte dall'impresa (ad effetto cumulativo qualora ne siano presenti più d'una), ovvero nei casi di ispezione preventiva del veicolo, utilizzo della telematica assicurativa e installazione di meccanismi in grado di misurare il tasso alcolemico del guidatore, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere - in fase di prima stipula o di successivo rinnovo della polizza - uno sconto determinato in misura non inferiore ai valori individuati dall'IVASS, diversificati (a maggior sconto) per le regioni con più alto tasso di sinistrosità. A fronte di specifici obblighi di trasparenza a carico

delle imprese al fine di permettere la conoscibilità degli sconti ed il controllo delle autorità, è altresì prevista la sanzionabilità nei casi di mancato riconoscimento del predetto sconto, con riduzione automatica del premio relativo al contratto in essere ed in favore del contraente non garantito dalla procedura più sopra individuata.

Sono altresì previsti sconti significativi a vantaggio degli assicurati che sottoscrivono più polizze assicurative rc auto prevedendo, per ciascuna di esse, una clausole di guida esclusiva.

Valore probatorio delle scatole nere e altri dispositivi elettronici

L'utilizzo della telematica assicurativa per finalità antifrode in caso di sinistri e determinazione dei premi, nonché l'installazione, a bordo dei veicoli, di strumenti in grado di monitorare il tasso alcolemico ed impedire la marcia del veicolo, sono favoriti dal legislatore attraverso la neutralizzazione dei costi operativi a carico degli assicurati (prevedendo, in particolare, che le

imprese si accollino i relativi oneri di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità) e l'utilizzabilità delle relative risultanze nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo i casi di mancato funzionamento e manomissione dei dispositivi stessi.

Viene confermata e meglio definitiva la disciplina concernente l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che rilevano le attività del veicolo, nonché costituito apposito elenco dei provider di telematica assicurativa presso l'Istituto di vigilanza, confermando altresì l'impianto regolamentare in attesa di adozione e già previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012.

A fronte della maggior valenza a fini anti-frode dei risultati di questi strumenti, poi, viene stabilita una regolamentazione di maggior vigore a tutela degli assicurati (sanzioni nei casi di mancato adeguamento degli operatori, limitazione dell'uso dei dati salvo consenso dell'assicurato) e il divieto di manomissione delle strumentazioni installate, pena il recupero delle riduzioni di premio accordate e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Risarcimento in forma specifica e riparazione a regola d'arte.

Disciplina della cessione del credito

Viene confermata la facoltà di ottenere il risarcimento in forma specifica mediante riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, prevedendo l'intesa delle associazioni di settore e dei consumatori per la definizione di apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni reattive e gli ulteriori parametri tecnici per



EORoy/Shutterstock.com

l'effettuazione delle suddette riparazioni. Viene stabilito, altresì, che in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, la somma da corrispondere a titolo di rimborso per le spese di riparazione è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione autorizzata.

Variazioni di prezzo e assegnazione di classi di merito

Onde garantire la perfetta conoscibilità delle variazioni di premio accordate all'assicurato in fase di rinnovo contrattuale (o, di prima stipula), le stesse sono specificate in percentuale ed in valore assoluto, sia in aumento che in diminuzione, all'atto dell'offerta di preventivo; viene, inoltre, meglio chiarito il contenuto del cd. divieto di discriminazione nell'assegnazione delle classi di merito, con l'obbligo di garantire, nell'ambito della citata classe, le condizioni di premio riconosciute agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del nuovo contraente.

Viene altresì previsto che le variazioni peggiorative di premio, comunque applicate



agli assicurati - sia quale conseguenza di sinistri, che per cause diverse - debbano essere inferiori a quelle altrimenti applicate, qualora siano installati a bordo dei veicoli i dispositivi di telematica e antifrode disciplinati dalla legge.

Verifica e definizione del sistema di sconti. Maggior tutela per gli assicurati virtuosi e poteri di controllo dell'Istituto di vigilanza IVASS

Ai fini della determinazione degli sconti significativi previsti dalla legge sulla concorrenza, all'Istituto di vigilanza sono attribuiti una serie di poteri di controllo e verifica, tra cui, l'analisi dei dati inseriti nella banca dati sinistri (integrata all'archivio informatico antifrode) direttamente dalle imprese di assicurazione, con monitoraggio trimestrale da parte dell'IVASS ed il controllo dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri (quest'ultima funzione, esercitata d'intesa con l'AGCM).

Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio superiore alla me-

dia nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni, che abbiano altresì installato i dispositivi di telematica assicurativa, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata a quella media di un assicurato con medesime caratteristiche (soggettive e di classe di merito) residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

L'IVASS, infine, esercita un potere di controllo diffuso sugli obblighi contrattuali e di trasparenza derivanti dalla legge sulla concorrenza in capo alle imprese, dandone atto nella relazione annuale al Parlamento già prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Alle imprese è altresì imposto un obbligo di trasparenza web sull'applicazione dell'entità delle riduzioni di premio e di comunicazione alle Istituzioni di regolazione e vigilanza del settore, pena sanzioni applicate dall'IVASS in tutti i casi di mancato rispetto della citata disciplina.



Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com



Identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose

Il ddl concorrenza, ancora in chiave antifrode, regola l'utilizzabilità delle testimonianze in giudizio in tutti i casi di sinistri con soli danni a cose.

In particolare, viene previsto che l'identificazione di eventuali testimoni vada fatta nell'imminenza dell'incidente, sul luogo di accadimento, risultanti dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero, può essere richiesta dall'impresa di assicurazione (con raccomandata entro il termine di 60 giorni dalla denuncia di sinistro, con ulteriori termini per le successive identificazioni testimoniali). È quindi sancita l'inammissibilità della prova testimoniale adottata in tutti i casi in cui l'identificazione dei testimoni avvenga in un momento successivo, salvo comprovata oggettiva impossibilità accertata in giudizio.

È infine prevista un'apposita procedura per la segnalazione in Procura dei nominativi di testimoni ricorrenti già chiamati in più di tre cause negli ultimi cinque anni.

Risarcimento del danno non patrimoniale

Il ddl concorrenza, al fine di adeguare la determinazione dei risarcimenti accordati, in tutti i casi di danni alla persona in seguito a sinistri stradali, ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, riforma la disciplina del danno per lesioni di non lieve e lieve entità, già previsto dal Codice delle assicurazioni, riconoscendo in luogo del solo danno biologico, il cd. danno non patrimoniale.

Conferma, pertanto, la necessaria adozione ministeriale della cd. tabella unica nazionale del danno non patrimoniale, mediante decreto del Presidente della Repubblica (non ancora emanato), informandone il



insphotor1 / Shutterstock.com

contenuto ai criteri di valutazione ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (ovvero, tenendo conto delle cd. tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano).

Viene chiarito che, al fine di considerare nel calcolo tabellare la componente del danno morale, la quota corrispondente al danno biologico stabilita secondo i criteri del provvedimento amministrativo sia incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Viene, infine, previsto che l'incidenza della lesione su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati possa comportare, da parte del Giudice, l'aumento del risarcimento tabellare, fino al 30 per cento e che l'ammontare complessivo del risarcimento, come determinato dalla normativa in oggetto, debba ritenersi esaustivo del risarcimento del danno conseguente a lesioni fisiche.

Viene applicata la stessa logica onnicomprensività del danno, anche avuto riguardo alle lesioni di lieve entità, chiarendo infine che le lesioni che non siano suscettibili di



accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative ed iniziative a tutela degli assicurati e dei danneggiati

Il ddl concorrenza implementa, ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'obbligo di consultazione dell'archivio informatico antifrode costituito presso l'IVASS, nonché l'utilizzo dei dati di rilevazione dei dispositivi di telematica assicurativa installati sui veicoli, avuto riguardo alle condizioni di offerta da parte delle imprese dei risarcimenti in casi di denuncia di sinistro.


Viene altresì regolato l'accertamento, anche in assenza degli organi di polizia stradale, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento omologati, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per l'adozione della relativa sanzione, effettuato mediante il confronto dei dati dei veicoli con quelli risultanti dalla banca dati costituita presso la Motorizzazione, contenente le informazioni relative al certificato (e contrassegno) di assicurazione dematerializzato. Al fine di garantire una maggior tutela economica alle vittime, in caso di sinistri stradali che coinvolgono mezzi di trasporto di persone e, quindi, di particolare entità, viene elevato progressivamente il massimale minimo di copertura per i veicoli a motore classificati nelle categorie speciali (M2 e M3 - trasporto di persone), per un importo pari a 15 milioni per sinistro e per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e fissato a 1 milione per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati (valori applicati dal 1° gennaio 2016 e raddoppiati a decorrere dal successivo anno). Il ddl concorrenza introduce ancora, in tema di ef-

ficientizzazione del sistema di risarcimento diretto, già interessato dal decreto-legge n. 1 del 2012, nonché dal provvedimento IVASS n. 18 del 2014, il monitoraggio dell'effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi, con conseguente obbligo per l'IVASS, nei successivi 18 mesi, di revisione dei criteri adottati - qualora il monitoraggio dovesse non accertare il verificarsi dei risparmi attesi - onde garantire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla norma.

Viene rafforzato l'archivio informatico antifrode già istituito presso l'IVASS, attraverso la previsione di ulteriori interconnessioni con specifiche banche dati pubbliche (casellario giudiziario, carichi pendenti, anagrafe tributaria e residenza, casellario centrale infortuni INAIL), al fine di garantire la massima estensione alla lotta alle frodi in assicurazione in occasione delle denunce dei sinistri, e la facoltà di consultazione del medesimo.

Al fine di chiarire la più ampia portata dell'applicazione del divieto di tacito rinnovo alla scadenza contrattuale, non limitato al solo rischio principale della responsabilità civile auto, viene novellata la disciplina introdotta nel Codice delle assicurazioni private, già nel 2012, puntualizzando che il divieto in parole si applica anche ai rischi accessori, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente alla rc auto, garantisca simultaneamente entrambe le categorie di rischio evidenziate.

Vengono, infine, inserite norme di raccordo e di coordinamento volte a garantire - tra l'altro - la puntuale applicazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni, da parte delle imprese vigilate, alle istituzioni di vigilanza (con conseguente applicazione delle sanzioni in caso di mancata, tardiva o erronea comunicazione), nonché incrementate le contribuzioni di solidarietà al fondo di garanzia per le vittime della caccia (strutturalmente in disavanzo). ■





consumatori

DIRITTI E GIUSTIZIA

Le liti di consumo si possono risolvere senza ricorrere al giudice

di Vincenzo Maria Di Maro

consumatori

Gli esperti le chiamano ADR, acronimo dell'espressione anglosassone che sta per Alternative Dispute Resolution. Sono i reclami che il consumatore può attivare con procedure alternative alla giustizia ordinaria, per risolvere delle controversie di consumo e di utenza con le imprese.

Due strumenti legislativi interconnessi

L'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la Direttiva 2013/11/UE sull'ADR per i consumatori:

Con il Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n° 130 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°191 del 19 agosto 2015) entrato in vigore lo scorso 3 settembre debuttano così anche in Italia le ADR, le procedure alternative per la risoluzione delle controversie tra consumatori e imprese.

Della parte e-commerce si occupa invece il Regolamento (UE) 524/2013 ODR -Online Dispute Resolution, relativo alle controversie dei consumatori originate dai contratti stipulati online.

Insieme i due strumenti costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

Come si fanno i reclami per controversie avvenute online?

Consumatori e imprese hanno un unico punto di accesso ed è la piattaforma ODR istituita dal regolamento 524. Attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a

disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie di consumo tramite procedure ADR di qualità.

La disponibilità nell'Unione di organismi ADR di qualità costituisce, quindi, un presupposto essenziale del corretto funzionamento della piattaforma per ODR.

Il perché di una regolazione organica

La Direttiva è nata dalla constatazione che la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) - che offre una soluzione semplice, rapida ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese - non si è ancora sviluppata in maniera sufficiente e coerente nell'intera U.E.

Per i consumatori

La conseguenza è che la disparità nella copertura, nella qualità e nella conoscenza dell'ADR tra gli Stati membri rappresenta una barriera al mercato interno e è da annoverare tra le ragioni per cui molti consumatori evitano di effettuare acquisti transfrontalieri, temendo che eventuali controversie con le imprese non possano essere risolte in modo facile, rapido ed economico.

Per le imprese

Per le stesse ragioni, le imprese potrebbero astenersi dal vendere ai consumatori che risiedono in altri Stati membri che non offrono un accesso sufficiente a procedure ADR di qualità elevata. Inoltre, le imprese stabilite in uno Stato membro che non dispone di sufficienti procedure ADR di alta qualità si trovano svantaggiate sul piano della concorrenza rispetto a quelle che



**Debutteranno le procedure
di risoluzione delle controversie
di consumo alternative
a quelle giudiziarie.
Una soluzione rapida ed efficace
Controversie on line?
Pronta una piattaforma
per consumatori e imprese**

hanno accesso a tali procedure e che possono, pertanto, risolvere le controversie con i consumatori in modo più rapido ed economico.

Il codice del consumo: il nuovo articolo 141

La Direttiva, è destinata ad incidere profondamente sulla regolamentazione delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e professionisti e, dunque, ha reso indispensabile una radicale revisione del testo dell'originario articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che di fatto non è stato mai attuato. Questa è la ragione per la quale si è deciso di dare attuazione alla presente Direttiva attraverso un intervento di novella operato sul Codice

del consumo, ritenuto la sede naturale nella quale riportare la disciplina in materia di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Una soluzione rapida e efficace

Volontarietà, rapidità, efficacia, economicità, equità, trasparenza sono le parole chiave per leggere la nuova normativa in materia di ADR per i consumatori. Il Decreto Legislativo n° 130/2015 interviene per regolamentare le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra imprese stabilite nell'Unione e consumatori residenti nell'Ue attraverso l'intervento di un organismo ADR.

APPROFONDIMENTI

Che cosa sono le ADR?

Il consumatore in relazione ad ogni contratto di vendita o prestazione di servizi che abbia dato luogo ad una controversia nazionale o transfrontaliera, può attivare con un reclamo una procedura ADR presso un organismo ADR sull'operato del quale vigila un'autorità competente, di cui si parla nel paragrafo "Le sei Autorità".

Che cosa non sono?

Non rientrano tra le controversie di consumo quelle che contrappongono i soli imprenditori così come i sistemi di reclamo offerti ai consumatori dalle imprese e gestiti dalle stesse imprese, né le forme di negoziazione diretta fra un consumatore e un'impresa, i procedimenti attivati da un'impresa nei confronti del consumatore, le conciliazioni in sede giudiziale, i conflitti che hanno origine da prestazione di servizi non economici d'interesse generale, vale a dire prestati senza un corrispettivo economico da una PA, le liti correlate all'assistenza sanitaria e quelle tra organismi pubblici di istruzione superiore.

Cos'è un Organismo ADR?

È un Ente pubblico o privato istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR. È iscritto in un apposito elenco (vedi articolo 141 decies Codice del consumo) tenuto dall'autorità di competenza.



La Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Per il recepimento della Direttiva, il Legislatore italiano ha apportato essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del Consumo, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo; in particolare, viene introdotto nella Parte V, un Titolo II-*bis* "Risoluzione extragiudiziale delle controversie" e viene sostituito l'articolo 141 e inseriti altri nove articoli (dal 141-*bis* al 141-*decies*).

Il debutto delle Negoziazioni paritetiche

Tra le principali novità introdotte dal predetto provvedimento normativo, vi è senza dubbio quella contenuta all'articolo 141-*ter* sulle cd. *Negoziazioni paritetiche*.

L'articolo 141-*ter* riprende quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva e attua in misura minimale, gli specifici principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 8, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, n. 154 del 7 ottobre 2014, n. 154 che prevede l'esercizio dell'opzione sancita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva.

L'esercizio di tale opzione consente, infatti, di disciplinare, valorizzare e riconoscere come procedure ADR anche le **Procedure di Negoziazione paritetiche** che costituiscono il modello di ADR più originale ed innovativo degli ultimi 25 anni.

Una *best practice* tutta italiana

Si tratta di procedure ADR nate dall'esperienza delle associazioni dei consumatori ed utenti italiane maggiormente rappresentative a livello nazionale (iscritte nell'elenco ministeriale, di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo) che consente, previa stipula di appositi protocolli di intesa tra associazioni ed imprese, alle parti del rapporto di consumo - consumatore e azienda, tramite i propri rappresentanti - di confrontarsi al fine di trovare una soluzione condivisa, rapida ed economica.

Riconosciute come *best practice* tutta italiana, va segnalato che il Parlamento Europeo nella propria risoluzione del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117 (INI)) ha richiamato l'attenzione "sulla **Conciliazione Paritetica italiana**.

"Un esempio di migliore prassi, basata su un protocollo stipulato e sottoscritto dall'azienda e dalle associazioni di consumatori, in cui l'azienda si impegna in anticipo a ricorrere all'ADR per risolvere le eventuali controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal protocollo".

La commissione paritetica

In particolare, viene determinata la composizione del collegio con un rappresentante delle associazioni dei consumatori ed utenti, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo e un rappresentante dell'impresa. E per garantire la più ampia rappresentatività nazionale dei consumatori e la conseguente affidabilità della procedura, viene introdotto un limite non inferiore a 1/3 delle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell'elenco ministeriale che devono aver sottoscritto con l'impresa il relativo protocollo nel quale riportare in dettaglio la relativa disciplina procedurale che dovrà rispondere ai requisiti minimi disciplinati dalla norma.

Altra novità è l'ingresso del settore dei **servizi pubblici locali**, secondo criteri indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°254 del 29 ottobre 2013.

Le sei Autorità

Tra le novità di rilievo ci sono anche le 6 Autorità competenti ciascuna per il proprio



settore economico di riferimento (articolo 141 - *octies del Codice del Consumo*):

- ▶ Ministero dello sviluppo economico
- ▶ Ministero della giustizia
- ▶ Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
- ▶ Aeegsi - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
- ▶ Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni...
- ▶ Banca d'Italia

Si tratta di una novità normativa introdotta per soddisfare un'esigenza di regolamentazione di sistema; vengono, infatti, individuate quali "Autorità competenti", così come previste dalla direttiva, quelle presso le quali sono già funzionanti ed operative procedure ADR.

Al Ministero della giustizia compete il registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Al Ministero dello sviluppo economico competono:

le negoziazioni paritetiche (di cui all'articolo 141-*ter*) per i settori non regolamentati; gli organismi di conciliazione delle Camere di commercio diversi da quelli rientranti tra quelli della mediaconciliazione e attualmente iscritti presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia (ai sensi del D.Lgs n° 28/2010).

È prevista comunque la possibilità di individuare, tra le Autorità amministrative indipendenti, ulteriori Autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies*.



Olga Popova / Shutterstock.com

È evidente in questo caso il riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti, di recente istituzione, ed all'IVASS, che non hanno ancora attivato procedura ADR nei propri settori di competenza.

Al Ministero dello Sviluppo economico il punto di contatto della Commissione europea

Si interfacerà con la Commissione europea (Articolo 18 della Direttiva) per notificare ciascun elenco e i relativi aggiornamenti e dal 9 luglio 2018, e successivamente ogni quadriennio, curerà una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio nazionale che verrà pubblicata e trasmessa alla Commissione europea.

NORMATIVA

Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n°130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

Per leggere il testo integrale consulta pag.74 - sezione documenti.

ADR: Alternative Dispute Resolution Direttiva 2013/11/UE

ODR: Online Dispute Resolution Regolamento (UE) 524/2013 ODR



Cosa fanno le sei Autorità

A ciascuna Autorità competente viene attribuito il compito di istituire l'elenco degli organismi di risoluzione delle controversie che facciano richiesta di diventare organismi ADR, che siano in possesso dei requisiti, prescritti dal nuovo titolo *Il-bis* del codice del consumo. Viene, altresì, attribuito a ciascuna autorità competente il compito di tenuta e vigilanza dell'elenco degli organismi ADR afferenti al proprio settore e di disciplinare, con propri provvedimenti, la relativa iscrizione, nonché di garantire il rispetto del requisito della sostanziale gratuità, per il consumatore della procedura ADR.

Viene, inoltre, stabilito il contenuto minimo di informazioni da inserire nell'elenco curato da ciascuna autorità competente e disciplinato il procedimento di cancellazione dall'elenco a seguito della perdita dei requisiti da parte di un organismo ADR. Viene, infine, prescritto l'obbligo per ciascuna autorità competente di comunicare il proprio elenco, e ogni suo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo econo-

mico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

Un tavolo di coordinamento e indirizzo a garanzia del successo

Particolarmente importante, infine, è la previsione contenuta all'ultimo comma dell'articolo 141-*octies*, dell'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Tavolo di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante di ciascuna autorità competente, con compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e vigilanza delle varie autorità competenti, nonché di definizione dei criteri generali di trasparenza e imparzialità e determinazione della misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. È evidente, dunque, l'importanza strategica di questo Tavolo tecnico nel quale dovranno essere declinati quei requisiti enunciati a volte in maniera generale nel provvedimento e che necessariamente dovranno garantire l'applicazione in concreto delle novità introdotte con il nuovo decreto legislativo e il reale successo di diffusione delle procedure ADR. ■



AUTO E EMISSIONI CO²

La guida 2015, un'occasione per fare chiarezza dopo il caso Dieselgate

di Emilio Rossillo

Dove eravamo rimasti

Nei precedenti numeri del Quaderno Informativo¹ ci eravamo occupati della riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica delle automobili vendute nel nostro paese, basandoci sulla guida annuale al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme con l'Ambiente, Infrastrutture e Trasporti.

Il Caso Volkswagen

Quest'anno, purtroppo, poco dopo la pubblicazione della guida, arrivata ormai alla sua ottava edizione consecutiva, è esploso il "caso Volkswagen", noto anche come "Dieselgate", che ha giustamente creato sconcerto nell'opinione pubblica, con inevitabili riflessi sulla percezione dell'atten-

dibilità anche dei dati contenuti nella guida. È pertanto necessario, pur nella estrema incertezza che caratterizza ancora questa fase, chiarire alcuni punti.

Lo scandalo ha riguardato, in origine, le sole autovetture del gruppo Vw vendute negli Stati Uniti, e per un parametro (diossido di azoto) importante dal punto di vista dell'inquinamento, ma non previsto nella guida, che si riferisce ai soli dati su consumi ed guida annuale al risparmio di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica (CO²). In seguito, però, sono emersi problemi anche per i dati relativi alla CO².

USA e UE due regole diverse

Peraltro negli USA vigono regole diverse da quelle dell'Unione europea, tanto che l'associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) ha scritto, in un documento pubblicato sul proprio sito,

che confrontare le norme europee con quelle statunitensi è come confrontare le mele con le pere (nota).

L'approccio statunitense

Infatti le regole Usa prevedono, da un lato, parametri ambientali più rigidi (come nel caso del diossido di azoto), ma dall'altro lasciano alle Case automobilistiche un maggior grado di libertà nella determinazione dei dati, che vengono forniti dalle Case stesse, sotto la propria responsabilità.



EDPev/Shutterstock.com

¹ Q.I. numero doppio 3-4, nuova serie di dicembre 2012 e N. 1-2 di settembre 2014.



Rimane comunque la possibilità di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti, che sottopongono a controllo ogni anno circa il 15% dei modelli: a fronte di ciò, le sanzioni per chi altera i reali risultati dei test sono molto pesanti, come reso noto dalle cronache giornalistiche.

La visione Europea

Nell'UE, invece, alcuni parametri sono meno rigidi, ma l'omologazione dei dati viene svolta da un organismo pubblico o comunque da un laboratorio autorizzato dalla pubblica amministrazione in uno degli Stati membri.

È evidente che la determinazione dei valori da parte di un organismo pubblico o comunque autorizzato dà un maggior grado di garanzia circa la possibilità di falsificazione dei dati dei "test": allo stesso tempo, resta un margine di ambiguità circa la possibilità che una centralina modificata con un apposito "software" possa modificare le modalità di combustione del motore durante il "test", in modo da fornire dati effettivamente corrispondenti al funzionamento testata, ma non a quello delle auto in commercio (e/o della stessa auto in condizioni diverse).

Per tale motivo, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha disposto dei controlli a campione su tutte le autovetture in vendita presso i concessionari italiani. Ma anche a prescindere da tale caso contingente, i cui sviluppi non sono ancora conclusi e per i quali emergono man mano ulteriori contraddizioni ed esigenze di tutela anche risarcitoria dei consumatori, sembra comunque utile un'ulteriore riflessione sul tema.

Driving test più attendibili

Va infatti precisato che i "test" attualmente in uso nell'Unione europea presentano alcuni problemi, sui quali la Commissione Europea stava già lavorando, con il previsto passaggio ad un diverso ciclo di prova, denominato RDE (Real Driving Emission), più vicino alle ordinarie condizioni di utilizzo dell'automobile.

Le conseguenze dello scandalo, che rischia di minare la credibilità del mercato, stanno spingendo l'UE a valutare la possibilità di anticipare l'introduzione dei nuovi "test", già prevista per il 2017.

La validità della guida auto

Ciò premesso, la guida resta comunque uno strumento valido, se non altro a livello di confronto relativo (e non assoluto) tra i modelli esistenti, sia pure con seri dubbi circa i modelli coinvolti nel "Dieselgate": peraltro, essi attualmente riguardano solo i marchi del gruppo Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, e ovviamente Volkswagen) e, almeno inizialmente, soprattutto le auto "diesel" con motore Euro 5 (ormai fuori produzione), dato l'intervenuto passaggio alla normativa Euro 6, che ha ulteriormente ridotto i livelli di sostanze inquinanti (e tra cui il diossido di azoto) consentiti per mettere in commercio autovetture nell'Unione europea. Comunque, la Volkswagen italiana ha comunicato alla stampa iniziative di ritiro dalla vendita dei modelli in questione, e sta altresì provvedendo al "richiamo" delle autovetture già vendute equipaggiate con la centralina "incriminata", per modificarla secondo le norme vigenti. Certamente non basta, ma al di là della gravità di questo evento, le criticità ed opportunità della Guida al risparmio di carburante vanno valutate in termini più generali. Va, di certo, considerato quanto espresso nella guida stessa (cfr. pag. 24) circa l'impossibilità di applicare al concreto utilizzo dell'auto su strada gli stessi parametri del ciclo di prova, per le differenti e mutevoli condizioni di traffico, clima, usura del mezzo e dei pneumatici, condizioni dl fondo stradale etc..

Il problema, in caso di introduzione dei test su strada, si potrebbe quindi ripresentare con diverse modalità, sia pure meno eclatanti rispetto ai cicli attuali. Per ottenere condizioni uniformi, in teoria, occorrerebbe concentrare i "test" in un unico impianto, totalmente coperto e con eguali condizioni climatiche, create artificialmente. Tra l'altro, un simile impianto attualmente non



Pierre-Yves Babelon / Shutterstock.com

esiste, anche se una casa automobilistica statunitense intende costruire, per i propri test aziendali, una "galleria del vento" che dovrebbe simulare tutte le condizioni climatiche possibili sul pianeta. Tra l'altro, l'impianto dovrebbe sorgere in Germania.

L'auto ibrida una realtà che piace

L'analisi dei migliori modelli inseriti nelle guide, unitamente ai dati sui consumi complessivi e sulla media delle autovetture vendute, conferma comunque un "trend" generale di riduzione dei consumi e delle emissioni, anche grazie a nuove tecnologie quale quella ibrida, che unisce un motore elettrico a quello tradizionale.

Un aspetto particolarmente interessante della guida è il notevole aumento dei modelli a propulsione ibrida, più semplici da utilizzare rispetto a quelli totalmente elettrici, pure in crescita.

Nella guida del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornata a metà marzo 2015, sono presenti, solo per la propulsione a benzina, ben 24 modelli ibridi, per un totale di 48 versioni: il dato è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente mentre sono aumentati a 13 i modelli che applicano la tecnologia ibrida al motore diesel (erano 8

nel 2014). A questi vanno aggiunti ben 12 modelli "plug-in", in cui motore termico ed elettrico concorrono insieme alla trazione, nonché 2 modelli che hanno come motore principale quello elettrico, e utilizzano un motore termico per aumentare la durata delle batterie (c.d. modelli elettrici "ad autonomia estesa").

Anche i dati sulle vendite, pur rimanendo lontani da quelli dei modelli tradizionali, cominciano ad essere degni di nota: nel 2014 sono state vendute oltre 21.000 vetture ibride, pari all'1,6% del mercato².

Gpl e metano un trend in crescita

Continua inoltre l'aumento, nel nostro Paese, del parco circolante di veicoli a gas (GPL e metano), e dei consumi di questi carburanti.

Nel 2014, le auto alimentate a GPL hanno coperto il 9,5% del mercato, e quelle a metano il 5,3%³. Nel complesso, le alimentazioni alternative hanno ormai superato il 16% delle vendite, costituendo una reale alternativa ai modelli tradizionali: è la percentuale maggiore in tutta Europa. ■

² Fonte: ANFIA.

³ Fonte: ANFIA.

PROGETTI 2015 PER I CONSUMATORI

Il finanziamento che trasforma le sanzioni dell'Antitrust in un servizio per i cittadini

di Rachela Vescio

consumatori

È partito anche nel 2015 il finanziamento dei progetti che informano assistono e formano i consumatori. Questo intervento ha alle spalle una storia di quasi 15 anni, quando la finanziaria 2001 introduceva l'art. 148 della L. 388/2000, che ha istituito questo finanziamento. Il 6 agosto 2015 è così stato adottato il Decreto Ministeriale di individuazione delle iniziative a vantaggio dei consumatori da finanziare mediante l'utilizzo delle sanzioni comminate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo che pensa ai consumatori

L'art. 148 della L.388/2000 (Legge finanziaria 2001) prevede espressamente, fissando un principio fondamentale di riequilibrio del mercato e del rapporto impresa/consumatori, alterato a causa di comportamenti anticoncorrenziali o ingannevoli da parte delle imprese, che le sanzioni comminate dall'Autorità di regolazione del mercato (AGCM), chiamata anche Antitrust, siano destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Prevede inoltre che tali iniziative vengano individuate di volta in volta dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia (di fatto la Commissione decima

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

Come funziona?

Il meccanismo attuativo è il seguente: l'Antitrust multa l'impresa, la sanzione viene versata dall'impresa in un apposito capitolo di entrata presso il Ministero dell'economia e finanze, sulla base della consistenza dei versamenti il Ministero dello Sviluppo economico (DGMCCVNT) richiede al MEF la corrispondente riassegnazione sullo specifico capitolo di spesa. Sulla base della





dotazione finanziaria riassegnata o riassegnabile avviene la programmazione delle linee di azione a tutela dei consumatori.

La sua storia

L'art. 148 ha ricevuto attuazione a partire dal 2002. Ed in quell'occasione le somme, per circa 200 mila euro, furono destinate alle popolazioni del Comune di San Giuliano colpite dal terremoto, per far fronte a bisogni di prima necessità.

Effettivamente, quindi è a partire dal 2003 che inizia l'attività di programmazione delle iniziative a favore dei consumatori e utenti, finanziate attraverso le risorse rappresentate dalle multe antitrust. Occorre una precisazione: per quanto la norma destini tutte le sanzioni al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, tuttavia statisticamente sono stati destinati alla specifica finalità dispositiva, in media, su un arco biennale di programmazione, circa 25 milioni di euro in ciascuna occasione. La re-

stante quota parte del totale versato, con norme pari ordinate ma successive, in genere di natura finanziaria, è stata utilizzata dal MEF per assicurare, di volta in volta, altre diverse coperture di bilancio.

Di cosa si tratta?

Le iniziative individuate possono essere suddivise in due macrocategorie: da una parte l'attività di informazione, formazione e assistenza sul tema dei diritti, prerogative e opportunità riconosciute dalla legislazione nazionale (in primis dal Codice del Consumo) e comunitaria ai consumatori; dall'altra parte la realizzazione di specifiche attività sempre destinate ai consumatori. Ad esempio, si possono citare i finanziamenti e integrazioni

di fondi per:

- ▶ il credito al consumo;
- ▶ i pacchetti turistici
- ▶ le conciliazioni paritetiche
- ▶ le polizze dormienti
- ▶ protocolli per la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato.

Le modalità attuative, possono essere in sintesi, ricondotte a:

- ▶ progetti da realizzarsi per il tramite delle associazioni nazionali dei consumatori (iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo);
- ▶ programmi generali di intervento da attuare per il tramite delle regioni e attività da realizzare attraverso enti pubblici/privati, e organismi in house, attraverso lo strumento convenzionale.

Il budget 2015

In linea con il tracciato delle annualità passate, rispettando la cadenza biennale sono

state individuate per il 2015 le iniziative da attuarsi con un finanziamento complessivo di 25 mln di euro.

Passando ad esaminare più da vicino il DM 6 agosto 2015, troviamo che il riparto ha questo schema:

- ▶ *realizzare* iniziative da parte della DGMCCVNT per un totale di 7 mln di euro, che consistono in programmi di vigilanza del mercato e sostegno alla partecipazione dell'Italia alla rete europea (ECC-NET), nonché di attuazione delle norme in tema di ADR e ODR da realizzarsi attraverso l'Unione delle Camere Italiane (UNIONCAMERE); proseguire l'attività del fondo Conciliazioni paritetiche, per promuovere lo strumento di risoluzione delle liti di consumo senza ricorrere al giudice: quest'ultima iniziativa è attuata da Invitalia;
- ▶ *realizzare* progetti da parte delle Associazioni dei consumatori iscritte all'elenco (art. 137 del codice del consumo) e organizzate in forma aggregate, per un totale di 4.5 mln di euro. Quest'anno c'è la novità per le associazioni più strutturate di poter partecipare anche in forma singola;
- ▶ *realizzare* progetti da parte delle Regioni per un totale di 10 milioni di euro;
- ▶ *rimborsare* parzialmente quei consumatori interessati dalle polizze dormienti, per un totale di 3.5 mln di euro. L'iniziativa è attuata da CONSAP SPA.

I Bandi per partecipare

L'attuazione delle linee d'azione relative ai progetti delle associazioni e ai programmi delle regioni avviene attraverso l'adozione di decreti direttoriali attuativi, in cui vengono stabiliti, i termini, le modalità di realizzazione e di rendicontazione.

A che punto siamo

Per quanto riguarda i progetti, il decreto direttoriale di riferimento è stato adottato il 30 settembre 2015 e pubblicato lo stesso



giorno sul sito internet del Ministero ed è in corso l'individuazione dei progetti da finanziare.

Per quanto riguarda le altre linee di intervento previste e che sono attuate attraverso Unioncamere, Invitalia e Consap sono previste apposite convenzioni che stabiliscono termini, modalità di realizzazione delle attività, insieme al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività e modalità di liquidazione. Riguardo invece lo stato di realizzazione delle attività programmate, il Ministero dello Sviluppo economico relazione al Parlamento, in occasione della richiesta di parere per una nuova programmazione di iniziative, mediante la presentazione alle commissioni parlamentari, a corredo dello schema di riparto, di una dettagliata relazione sulle precedenti attività approvate aggiornata a decorrere dal 2002. ■



CNCU E REGIONI

L'appuntamento annuale per coordinare le politiche di tutela dei consumatori

di Emanuela Cappello e Daniela Fazzalari

Europa, mercato, impresa: nuove frontiere per i consumatori. Questi i temi affrontati ormai un anno fa nella XIV Sessione programmatica 2014 del Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) e Regioni.

Nella storica cornice della città di Venezia si sono avvicendati esponenti di governo e assessori regionali esperti e professori, associazioni dei consumatori e rappresentanti di associazioni di categoria, in una due giorni densa di contenuti che hanno spaziato dal Mercato digitale, Made in e lotta alla contraffazione, diritti dei viaggiatori.

Le tematiche al centro dell'attenzione hanno acceso il dialogo che ha portato alla condivisione dei punti chiave:

- ▶ spostare l'attenzione del consumatore sull'origine del prodotto e sul processo produttivo;
- ▶ rendere i prodotti più trasparenti consentendo al consumatore di compiere una scelta basata su una serie di informazioni volontariamente fornite dal produttore, per una maggiore tutela della salute, dell'ambiente e di sicurezza di prodotto di processo e dignità del lavoro;
- ▶ puntare sull'eccellenze produttive italiane attraverso una strategia di comunicazione che arrivi a tutti i consumatori;



- ▶ incrementare il contrasto alla contraffazione, una realtà illegale che va a minare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano.

Anche per il 2015 si è rinnovato l'appuntamento sui diritti dei consumatori. A Rimini si è parlato di cibo nelle sue diverse sfaccettature: l'educazione, la politica, la cultura. La XV sessione programmatica Cncu e Regioni, nell'anno dell'Expo è stata l'occasione per riflettere sul ruolo che i consumatori avranno nei prossimi anni per garantire la sostenibilità dello sviluppo a partire

dal bene primario: il cibo. Nel dettaglio la sessione si è articolata in tre parti:

- ▶ funzione pedagogica del consumo;
- ▶ nutrire il pianeta;
- ▶ politiche alimentari urbane e territoriali.

Una novità di quest'anno sono stati i workshop pomeridiani di approfondimento delle tematiche illustrate durante la mattinata. La scelta è vasta: si è passati dal tema del primo workshop sulla sicurezza alimentare al secondo che ha trattato la lotta allo spreco del cibo con esperienze condivise, per chiudere con cibo, territorio e politiche alimentari. ■

SICUREZZA PRODOTTI

Il Business application, un sistema semplice per i richiami volontari

di Giusy Raffaele

Il Business Application è una applicazione creata per semplificare gli aspetti che riguardano l'obbligo dei produttori e dei distributori di informare e notificare alle Autorità nazionali di controllo i rischi che possono presentare i prodotti da loro immessi sul mercato. Si possono anche comunicare le procedure intraprese di ritiro volontario e richiamo dal mercato dei prodotti rilevati non conformi.

Riferimenti normativi

Tale obbligo trova la sua fonte normativa nell'articolo 5, paragrafo 3, e allegato I della Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) e nell'art. 104, comma 7, del Codice del Consumo il quale prevede che "Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri, precisando in particolare le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori".

Le linee guida della CE

Al riguardo la Commissione Europea ha elaborato dei criteri guida (Guidelines for the notification of dangerous consumer products to the competent authorities of the Member States by producers and distributors in accordance with Article 5(3) of Directive 2001/95/EC (Business Guidelines) per chiarire e semplificare il compito degli operatori economici e delle autorità di con-

trollo, indicando dei criteri per determinare quando un prodotto è pericoloso e, di conseguenza, deve essere notificato tramite la piattaforma appositamente dedicata.

Come funziona

Le comunicazioni di ritiro volontario dei prodotti pericolosi vengono inserite da parte del fabbricante o distributore del prodotto collegandosi al seguente link <https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do> cd. "Business application" in cui l'operatore scarica il format di notifica, procede alla compilazione della notifica che confluisce direttamente in un database correlato consultabile esclusivamente dalle autorità dei singoli Stati membri competenti a ricevere informazioni sulla pericolosità dei prodotti di consumo.

Chi gestisce le notifiche

In Italia l'Autorità incaricata a ricevere le notifiche sui ritiri e richiami volontari è incaricata presso il Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti. Contact: [JUST-Business Application@dec.europa.eu](mailto:JUST-BusinessApplication@dec.europa.eu)

Struttura del business application

Le informazioni da comunicare sono state suddivise nelle seguenti sezioni:

- ▶ **Sezione 1:** informazioni sulle autorità/imprese che ricevono il modulo di notifica;
- ▶ **Sezione 2:** informazioni sul produttore/distributore che presenta la notifica;
- ▶ **Sezione 3:** informazioni sul prodotto notificato;



- ▶ **Sezione 4:** informazioni sul pericolo che presenta il prodotto (valutazione del rischio);
 - ▶ **Sezione 5:** informazioni sugli interventi correttivi già effettuati e previsti per ridurre o eliminare il rischio nei confronti dei consumatori (ad es. **richiamo** e **ritiro**, modifica e informazione ai consumatori);
 - ▶ **Sezione 6:** informazioni su altre aziende della catena di approvvigionamento che detengono i prodotti interessati.
- ▶ se si tratta di prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.1 e dell'art.2, lettera a) della Direttiva Generale sulla sicurezza dei prodotti, come oggetti di antiquariato o prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione;
 - ▶ quando il produttore ha adottato provvedimenti correttivi immediati per tutti i prodotti interessati;
 - ▶ se il problema riguarda la qualità funzionale del prodotto, non la sua sicurezza, o di problemi connessi con l'inosservanza di regole che non incidono sulla sicurezza del prodotto;
 - ▶ quando l'operatore sa che le autorità sono state già informate ed hanno tutte le informazioni necessarie.

Quando non c'è bisogno di procedere alla notifica?


La procedura di notifica da parte degli operatori economici deve essere avviata evitando di sovraccaricare il sistema con notifiche irrilevanti (ad esempio se il rischio è connesso con un numero limitato di prodotti o di lotti ben identificati e l'operatore ritiene che il rischio è sotto controllo). I casi nei quali i produttori e distributori non sono tenuti ad informare le autorità di controllo sono i seguenti:

Collegandosi a questo sito è possibile consultare il manuale d'uso rivolto agli operatori economici: https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/user_manual_producers_distributors.pdf ■

APPROFONDIMENTI

Cos'è un richiamo - Misura finalizzata ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.

Cos'è un ritiro - Qualsiasi misura diretta ad impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.





mercato

TUTELA DELLA CONCORRENZA

La Direttiva europea sul risarcimento del danno Antitrust

di Francesco Saverio Scozza

mercato

La Direttiva europea sulle azioni per il risarcimento del danno Antitrust¹ mira, in via principale, ad assicurare alle vittime di una violazione delle norme sulla concorrenza un effettivo diritto al risarcimento del danno. L'obiettivo perseguito è quello di invertire la tendenza invalsa in Europa dove, al contrario di quanto avviene negli USA, l'applicazione del diritto della concorrenza fa perno, quasi totalmente, sul pilastro pubblico (*public enforcement*), mentre scarsa è la diffusione delle azioni intentate dai privati in giudizio (*private enforcement*), altrettanto impor-

tanti ai fini di un'efficace tutela della concorrenza sul mercato.

Le regole di concorrenza comunitarie

Altrettanto qualificanti, sono peraltro gli ulteriori fini perseguiti, costituiti dall'esigenza di garantire una protezione equivalente del mercato in tutta l'Unione, nel contempo regolando l'applicazione a livello privatistico in maniera tale da non compromettere l'efficacia dell'azione di enforcement svolta dalle autorità antitrust.

Il portato principale della direttiva è dunque quello di fornire a tutti i possibili interessati, per la prima volta a livello europeo, una opportunità più concreta, di attivarsi per tutelare i propri diritti a fronte di un illecito antitrust (intesa restrittiva della concorrenza, con particolare riguardo ai cartelli; abuso di posizione dominante).

Una lunga gestazione

La Direttiva è il punto di arrivo di una riflessione pluriennale avviata dalla Commissione con il Libro Verde del Dicembre 2005 e contraddistinta da un confronto costante con gli Stati membri, le giurisdizioni nazionali e tutte le parti interessate, anche a mezzo di consultazioni pubbliche. Due importanti consultazioni pubbliche successive al Libro Verde hanno riguardato il Libro Bianco dell'aprile 2008 sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie e il documento



Sergey Goryachev / Shutterstock.com

¹ DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea



In arrivo a livello europeo
un'opportunità per il diritto
della concorrenza



Sengul Bachalakov / Shutterstock.com

su un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi, del febbraio 2011.

L'analisi a livello europeo

L'iniziativa dell'Unione è nata dalla constatazione della scarsa diffusione in Europa delle azioni di risarcimento danni per violazione delle norme antitrust, che rendeva necessaria, ad avviso della Commissione, un'azione a livello europeo, per rimuovere gli ostacoli di carattere procedurale, ma anche economico, riscontrati presso gli ordinamenti degli Stati membri. La stessa giurisprudenza europea ha fornito ulteriori motivazioni per un intervento del legislatore europeo, affermando, in particolare, che il diritto al risarcimento dei danni è necessa-

rio per garantire *l'effetto utile* delle regole di concorrenza comunitarie ed, inoltre, che **ciascun soggetto può chiedere il risarcimento** laddove vi sia un nesso causale tra il danno subito e l'accordo o pratica vietate.

Tutela del consumatore

Quest'ultimo aspetto, in particolare, merita attenzione in quanto afferma, in sostanza, che anche gli acquirenti indiretti (acquirenti intermedi, consumatori) devono in linea di principio considerarsi legittimati alle azioni di danni, pur non avendo avuto rapporti diretti con le imprese responsabili dell'illecito (si pensi al titolare di una polizza Rca in relazione ad un cartello tra compagnie di assicurazioni).



APPROFONDIMENTI

Cosa prevede la Direttiva sul risarcimento del danno: elementi qualificanti ed innovativi.

La Direttiva contiene una serie di misure volte a facilitare le azioni di risarcimento del danno antitrust negli Stati membri, al contempo curando di salvaguardare un'interazione virtuosa tra l'applicazione privata e quella pubblica delle norme sulla concorrenza. In particolare:

Pieno risarcimento del danno

- ▶ Si sancisce il diritto delle vittime ad un pieno risarcimento del pregiudizio subito, che comprenda non solo la perdita economica realmente subita (*damnum emergens*) ma anche il mancato guadagno (*lucrum cessans*) ed i relativi interessi (articolo 3);

Più facile l'accesso alle prove

- ▶ Le Parti avranno più facile accesso alle prove necessarie per le azioni di risarcimento danni. In particolare, laddove una Parte abbia bisogno di documenti specifici che sono nelle mani di altre Parti o di terzi per dimostrare una pretesa o una difesa, questa potrà ottenere un ordine del giudice per la divulgazione di tali documenti. Il giudice dovrà garantire che gli ordini di divulgazione siano proporzionati e che le informazioni riservate siano debitamente protette (articolo 5);

Riservatezza delle informazioni

- ▶ Si dispongono importanti misure di salvaguardia del procedimento di enforcement pubblico. In primis, si prevede l'esclusione della divulgazione giudiziale sia delle dichiarazioni ufficiali delle imprese connesse a un programma di clemenza sia delle proposte di transazione (*direct settlements*). Inoltre, la divulgazione giudiziale dovrà essere preclusa fino alla chiusura del procedimento dell'autorità antitrust per le informazioni preparate dalle Parti e per quelle predisposte dall'autorità garante in funzione del procedimento. Coerentemente, poi, si prevedono limiti all'utilizzo per le azioni di danni delle varie tipologie di informazioni che siano state ottenute in sede di accesso al fascicolo dell'autorità antitrust nell'esercizio dei propri diritti di difesa (articoli 6 e 7);

Le decisioni delle Autorità garanti hanno valore di prove

- ▶ Le decisioni definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza costituiranno piena prova, presso le giurisdizioni civili dello stesso Stato membro, che la violazione si è effettivamente verificata. Nei confronti degli organi giudicanti degli altri Stati membri, le suddette decisioni avranno valore, quanto meno, di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza, da valutarsi insieme ad eventuali ulteriori elementi di prova presentati dalle parti (articolo 9);

Almeno 5 anni di tempo

- ▶ Si stabiliscono regole chiare sui termini di prescrizione, in modo da concedere alle Parti sufficienti margini di tempo per presentare una domanda di risarcimento. In particolare, si dispone che la vittima deve avere un termine di almeno cinque anni per proporre l'azione, dal momento in cui abbia la possibilità di scoprire di aver subito un danno da una violazione. La prescrizione è sospesa se un'autorità antitrust avvia un procedimento, in modo da consentire alle vittime di attendere, ove lo desiderino, la conclusione dell'indagine prima di intentare l'azione di danni. In ogni caso, l'attore dovrà avere a disposizione almeno un anno di tempo, dopo la decisione di accertamento dell'infrazione o la chiusura del procedimento, per agire in giudizio (articolo 10);

La responsabilità del danno

- ▶ Si chiarisce il principio per cui ogni partecipante ad una violazione è responsabile solidalmente nei confronti delle vittime per l'intero danno causato dalla violazione. Tuttavia, per preservare gli incentivi all'adesione ai programmi di clemenza, si stabilisce che i trasgressori che hanno collaborato decisamente all'indagine ed ottenuto l'immunità dalle ammende da parte di un'autorità garante della concorrenza siano di regola responsabili solo del danno arrecato ai propri acquirenti o fornitori (articolo 11);



Il caso del sovrapprezzo

- ▶ È prevista la facoltà del convenuto, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni, di utilizzare a scopo difensivo l'eccezione di trasferimento (cd. *passing on*), invocando la circostanza che l'attore abbia a sua volta traslato il sovrapprezzo derivante dalla violazione, a valle della catena di fornitura. In tal caso, spetterà al convenuto l'onere della relativa prova (articolo 13);

Acquirenti indiretti

- ▶ Inoltre, per ovviare alla difficoltà, per gli acquirenti indiretti, di dimostrare di aver subito la traslazione del sovrapprezzo, la Direttiva stabilisce una presunzione relativa dell'avvenuto trasferimento ai loro danni, facendo comunque salva la prova contraria a carico del convenuto (articolo 14);

La formazione dei cartelli come danno

- ▶ Viene prevista una presunzione relativa del fatto che un'infrazione sotto forma di cartello produce di norma un danno, ferma restando la facoltà dell'autore dell'infrazione di confutare tale presunzione. L'obiettivo perseguito è quello di facilitare il risarcimento, dato che le vittime spesso hanno difficoltà a dimostrare e quantificare il danno subito (articolo 16);

Facilitare una risoluzione consensuale

- ▶ Si dispongono misure volte ad incentivare il perseguimento di una risoluzione consensuale della controversia, in particolare attraverso la sospensione del termine di prescrizione per intentare un'azione, o dello stesso processo civile (fino a due anni), in favore delle parti che partecipino alla composizione consensuale. Il coautore dell'infrazione che ha aderito ad una transazione consensuale viene tenuto indenne da richieste di rivalsa dei coautori dell'illecito, per la parte residua della domanda di risarcimento (articoli 18 e 19).

L'individuazione del danno

Il sottodimensionamento delle azioni di danni in materia di concorrenza si spiega anche con la specificità di questa materia, caratterizzata dalla intensità di contenuti fattuali, specie di carattere economico e dalla asimmetria delle informazioni e delle prove, che sono in genere nella esclusiva disponibilità del convenuto o di terzi e sono difficili da acquisire o spesso anche ignote all'attore. Fattori questi che, unitamente ad altri di carattere più generale, quali: i costi ed i tempi della giustizia, l'incertezza dell'esito della causa e, spesso, la polverizzazione del danno tra una moltitudine di interessati (imprese e/o consumatori) hanno contribuito sensibilmente alla scarsa diffusione del *private enforcement* in Europa.

Come si è visto, la giurisprudenza ha evidenziato l'effetto deterrente - e quindi il contributo prezioso - che l'iniziativa di cittadini ed imprese può svolgere contro la

violazione delle regole di concorrenza, a complemento dell'azione pubblica esercitata dalle autorità antitrust (la cui agenda, si tenga presente, finisce necessariamente per essere condizionata dalle priorità programmatiche e dalle risorse a disposizione).

Due ruoli attivi: pubblico e privato

Ferma restando l'utilità - anche sociale, come si è visto - del *private enforcement*, la sfida da raccogliere era quella di assicurare un rapporto virtuoso con il *public enforcement*, aspetto di cui si è fatta carico la Direttiva, con l'obiettivo di salvaguardare l'attrattività di strumenti operativi strategici utilizzati dalle agenzie antitrust, quali i programmi di clemenza e le transazioni (*direct settlements*) e, in generale, di scongiurare ripercussioni negative ingiustificate sui procedimenti pubblici di indagine.

I programmi di clemenza premiano le imprese che si autodenunciano nella prospet-



A CHE PUNTO SIAMO?

La legge di delegazione europea 2014

La Direttiva deve essere recepita entro il 27 dicembre 2016. I relativi lavori preparatori sono già stati avviati ed hanno consentito l'inserimento dell'atto legislativo nell'ambito della legge di delegazione europea 2014 (l. 9 luglio 2015, n. 114, in G.U. serie generale, n. 176 del 31 luglio 2015). Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega legislativa, individuati dall'articolo 2 della predetta legge, merita in particolare evidenziare i seguenti.

- ▶ estensione della disciplina di recepimento della Direttiva alle azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della normativa nazionale in materia di tutela della concorrenza (articoli 2 e 3 della legge 287 del 1990). Il legislatore, per favorire l'istituzione di un sistema unitario in materia di risarcimento del danno antitrust, ha scelto che le disposizioni di recepimento della Direttiva si applichino, oltre che alle fattispecie con effetti transfrontalieri, rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, anche ai casi puramente nazionali - cioè privi di effetti sul commercio tra Stati membri - soggetti alla disciplina interna di cui alla legge 287/1990. Si tratta di una scelta legislativa non obbligata, ma conveniente sotto il profilo razionale, volta a scongiurare lo scenario di un sistema frammentato, contraddistinto da regole e giurisprudenza diverse a fronte di un istituto, il *private enforcement*, oggettivamente unitario.
- ▶ espressa previsione, anche a fini di chiarezza, dell'applicazione del decreto legislativo di recepimento, anche alle azioni collettive di cui all'articolo 140 bis del Codice del consumo (*azioni di classe*). La ratio della disposizione si evidenzia, non solo sotto il profilo della certezza giuridica, quanto in relazione alla probabile esigenza di un raccordo normativo tra i due istituti.
- ▶ concentrazione della competenza giurisdizionale presso un numero ristretto delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al d.lgs. 168/2003, individuato in relazione al *bacino d'utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale*. Attualmente, le sedi sul territorio nazionale delle sezioni specializzate in materia di impresa sono ventuno e, in materia di concorrenza, finora non si è raggiunto un numero di casi sufficiente a favorire un'effettiva esperienza in capo al giudice. Una riduzione del loro numero appare pertanto conveniente, considerata anche la complessità del compito che il giudice dovrà svolgere nell'applicazione della Direttiva.

tiva di un trattamento favorevole di riduzione o non imposizione della sanzione, rivelando l'esistenza di un'intesa, di cui forniscono informazioni o prove documentali. A tale riguardo, merita evidenziare la valenza cruciale di tali programmi premiali, senza di cui l'individuazione e repressione dei cartelli assume quasi i connotati di una *mission impossible* per le autorità di concorrenza, data la difficoltà delle indagini. Si intuisce dunque, facilmente, come la salvaguardia dei programmi di clemenza sia peraltro funzionale allo sviluppo dello stesso *private enforcement*, consentendo alle vittime di un'infrazione antitrust di intentare un'*azione di seguito*, basata su una decisione di constatazione di una violazione assunta dall'autorità pubblica, senza la quale ben difficilmente sarebbero in grado di provare le responsabilità dell'impresa convenuta in giudizio.

Un approccio europeo

È importante evidenziare che l'approccio seguito dalla Commissione è contraddistinto dall'ancoraggio alla tradizione giuridica europea, con l'esplicito obiettivo di evitare gli eccessi e le distorsioni provocati dal modello di tipo statunitense, dove istituti quali i danni esemplari (v. i *treble damages*), i patti di quota-lite (*contingency fees*), l'opzione *opt-out* per le *class-actions* hanno spesso incoraggiato un uso strumentale del *private enforcement*, favorendo la diffusione di una cultura della litigiosità. Viceversa, l'impostazione cui si ispira la Direttiva, ampiamente caldeggiata da buona parte degli *stakeholders*, è ispirata al principio della natura solo riparatoria del risarcimento, con esclusione di qualsiasi funzione punitiva od esemplare e lasciando all'*enforcement* a livello pubblico il compito precipuo della deterrenza e della sanzione. ■



L'APPROFONDIMENTO

Il risarcimento del danno antitrust e le azioni collettive

di Francesco Saverio Scocozza


Diversamente da quanto già prospettato nel Libro bianco, la Direttiva europea sulle azioni per il risarcimento del danno Antitrust non contiene alcuna disposizione volta a disciplinare le azioni collettive. La scelta della Commissione è stata di accogliere le istanze pervenute nel corso delle consultazioni e di puntare ad uno strumento non più specifico alla concorrenza, ma viceversa di tipo orizzontale e quindi esperibile nei più diversi ambiti in cui il l'ordinamento UE conferisce diritti ai singoli (concorrenza, consumatori, ambiente, protezione dei dati, per esempio).

L'indirizzo europeo

Il tema viene affrontato nell'ambito delle "Raccomandazione della Commissione relativa a principi comuni per meccanismi di ricorso collettivo inibitori e risarcitori negli Stati membri in caso di violazioni dei diritti conferiti dalla legislazione dell'UE", documento non vincolante in cui si invitano gli Stati membri a dotarsi di meccanismi di ricorso collettivo, che rispettino principi di base comuni.

Le azioni collettive

Nondimeno, accenni alle azioni collettive nell'ambito della Direttiva compaiono al



Considerando 13 e all'articolo 2(4). Il Considerando 13¹ rende esplicita la scelta operata dal legislatore europeo di non imporre agli Stati membri, per motivi di opportunità, di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di intese restrittive ed abusi di posizione dominante.

La disposizione di cui all'articolo 2(4)², tuttavia, opportunamente mette in chiaro che, nei Paesi che già dispongano di istituti di tale tipo o, comunque, laddove lo preveda il diritto dell'Unione, la disciplina della Direttiva si applica anche alle azioni collettive. Dunque, se da un lato la Direttiva rinuncia - eventualmente rinviando a tempi più maturi - ad istituire un modello europeo di azione collettiva, per altro verso bene ha fatto il legislatore europeo a chiarire che, ove ne sussistano i presupposti, l'esercizio in forma collettiva dell'azione di danni è fuori discussione, essendo esso peraltro funzionale all'obiettivo perseguito, di facilitare l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni da violazione di norme antitrust. ■

¹ Considerando 13: "Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica - consumatori, imprese e pubbliche autorità - a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione. È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE..."

² Articolo 2(4): "«azione per il risarcimento del danno»: un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un'autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell'Unione o nazionale preveda tale possibilità ...".

IL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE

Le caratteristiche strutturali del commercio

di Orietta Maizza e Lorenzo Borghi*

mercato

Il Ministero dello Sviluppo economico, ed in particolare la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, ha tra le sue competenze quella relativa all'**Osservatorio nazionale sul commercio** che, anche a seguito del riparto delle competenze operato con la modifica costituzionale del 2001, mantiene un occhio statistico sul complesso delle caratteristiche strutturali del settore della distribuzione. Annualmente il Ministero pubblica il **Rapporto sul sistema distributivo** che fornisce il quadro completo di tali **caratteristiche strutturali**, basandosi sia sulle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, sia su indagini ad hoc - in particolare sulla Grande distribuzione organizzata (GDO) - attualmente in corso. Il Rapporto viene abitualmente pubblicato nella seconda metà dell'anno successivo a quello cui si riferisce e a quello si rimanda per l'analisi esaustiva dei fenomeni, mentre in questa occasione si intende viceversa fornire qualche **evidenziazione su alcuni dati del 2014** soprattutto per quel che riguarda il **commercio al dettaglio** (sia in sede fissa che al di fuori degli esercizi) e dare uno sguardo agli ultimi 5 anni, oggi che alcuni indicatori sembrano mostrare segnali di avvio della ripresa economica nel Paese.

L'importanza delle statistiche strutturali

Le statistiche strutturali sul commercio individuano in particolare la **morfologia delle**

imprese che svolgono tale attività e, in considerazione della capillarità della distribuzione, è di interesse monitorarne le **caratteristiche** anche, anzi, soprattutto nelle fasi di crisi, dal momento che le difficoltà indotte dalla congiuntura e dalla diminuzione dei consumi possono determinare cambiamenti significativi.

La numerosità delle imprese

Un primo aspetto peculiare del sistema distributivo complessivo italiano è la numerosità delle imprese. I dati Eurostat relativi al 2013 mostrano da questo punto di vista un panorama che conta - se ci soffermiamo contestualmente sul settore del **commercio al dettaglio, all'ingrosso e le riparazioni di auto e moto** - circa il doppio degli esercizi rispetto alla Germania¹ che risulta il quarto Paese più ricco di esercizi in Europa (pur avendo peraltro una popolazione ed una superficie territoriale superiori alle nostre).

L'andamento del commercio e l'incremento delle unità locali

Guardando al solo commercio al dettaglio in sede fissa (quello cioè che avviene all'interno dei negozi) il numero delle imprese si sta certamente contraendo negli ultimi anni, sia a seguito (come si diceva) della crisi, sia per le nuove forme di commercio, come ad esempio l'e-commerce.

Il **Grafico 1** mostra la numerosità degli **esercizi in sede fissa**² distinte tra sedi ed unità locali, in cui accanto al calo costante delle

*stagista presso la Divisione V - Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario

¹Il confronto tra le imprese dei due Paesi è di quasi 1,2 milioni di imprese italiane rispetto alle circa 780 mila spagnole, le 595 mila francesi e le 577 mila circa tedesche (fonte Trade statistics, NACE Rev. 2, Eurostat, pubblicato 5 maggio 2015)

²Si considerano qui e nel prosieguo solo le attività indicate come attività primaria delle imprese




GRAFICO 1. Confronto Sedi - Unità locali (dati in migliaia)

sedi, che passano dalle 575.000 unità del 2010 alle 542.000 del 2014, con una diminuzione di circa il 6% nei cinque anni ed il massimo della contrazione tra il 2011 ed il 2012, si riscontra un incremento delle unità locali (di seguito abbreviato in U.I.), che passano dalle 205.000 unità del 2010 alle 214.000 unità del 2014, con una variazione percentuale positiva di circa il 5%. A fronte della diminuzione complessiva – come ri-

marcato spesso negli ultimi Rapporti sulla distribuzione³ - un dato interessante è proprio quello della progressiva concentrazione organizzativa degli stessi (aumentano le unità locali dipendenti dallo stesso esercizio) che testimonia una ricerca di evoluzione organizzativa e di economie di scala.

La distribuzione geografica

Una caratteristica della distribuzione al dettaglio che rimane ancora piuttosto persistente nel tempo riguarda la **diffusione non uniforme degli esercizi sul territorio**. Accanto alle naturali peculiarità geo-morfologiche del territorio e alla distribuzione degli insediamenti urbani che certamente possono essere alla base di una differenziazione di esigenze e di opportunità per l'apertura di attività commerciali, altri fattori potrebbero essere indagati con riferimento al divario esistente tra le varie regioni del Paese circa la densità di esercizi. Come rappresentato in modo evidente nel **Grafico 2**, la **densità di**



GRAFICO 2.

³ Cfr. Ministero dello sviluppo economico, Rapporto sulla distribuzione, anni vari, consultabili sul sito dell'Osservatorio <https://osservatoriocommercio.mise.gov.it>




GRAFICO 3. La forma giuridica delle imprese operanti nel commercio al dettaglio in sede fissa (dati in migliaia)

esercizi ogni mille abitanti varia considerevolmente tra le varie regioni, ad esempio raddoppia quasi se confrontiamo i 9 esercizi ogni mille abitanti della Lombardia con i 17 della Campania. Solo indicativamente sarebbe possibile sintetizzare che al nord la densità è inferiore al sud perché viceversa, si riscontra una differenza tra nord est e nord ovest, con la Liguria che è caratterizzata da una densità piuttosto elevata (15 esercizi ogni mille abitanti, quasi come la Campania), mentre tendenzial-

mente le regioni del centro mostrano densità omogenee.

Le forme d'impresa prevalenti nel settore

La numerosità e la frammentazione delle imprese si riflette logicamente sulla natura giuridica delle stesse, natura che ancora predilige forme più semplici ancorché nel tempo si inizi a notare un chiaro segnale di tendenza evolutiva. Dal grafico 3 si evincono alcune dei fenomeni al riguardo ed in particolare, accanto alla diminuzione delle




GRAFICO 4. La natura giuridica delle imprese nel commercio al dettaglio (anno 2013)




GRAFICO 5. Specializzazioni (dati in migliaia di esercizi)

ditte individuali, che perdono dal 2010 circa 27.000 unità, il superamento avvenuto tra il 2012 ed il 2013 delle società di capitali rispetto alle società di persone (diminuite di 14.000 unità). Complessivamente le **società di capitali sono aumentate** di circa 19.000 imprese.

Indubbiamente le **imprese individuali** costituiscono ancora la forma giuridica prevalente il 58,8% nel settore del **commercio al dettaglio**, ma vale la pena ricordare che tale quota era il 60,7% nel 2010 e che parallelamente la quota delle società di capitali è aumentata dal 17,4% al 20,3%, mentre le **società di persone**, come si notava, **sono diminuite** dal 20,8% al 19,7%. Tali trasformazioni evidenziano, come accennato, una maturazione del sistema che comporta anche diverse forme organizzative sul territorio (cfr. aumenti delle unità locali).

Le specializzazioni settoriali

La ripartizione per specializzazione degli esercizi rimane nel complesso sostanzialmente stabile nel tempo. Le variazioni più significative, come mostra il **Grafico 5**, si

hanno in particolare per una diminuzione degli esercizi non specializzati, una tenuta, anzi **un aumento nel tempo, degli esercizi specializzati che vendono prodotti alimentari** (passati da più di 122.000 a più di 126.000 unità nell'arco dei 5 anni), mentre la categoria **altri prodotti in esercizi specializzati**, pur continuando a risultare quella più numerosa, è quella che **dal 2010 al 2014** ha subito la variazione negativa maggiore, passando dalle 308.000 unità del 2010 alle 298.000 unità del 2014, pari ad una **diminuzione di circa il 3%**.

La composizione totale rimane abbastanza invariata nel tempo; l'unica variazione percentuale apprezzabile si registra per i prodotti alimentari specializzati, la cui quota dal 2010 al 2014 ha guadagnato un punto percentuale. Inoltre, da segnalare la quota, oltre il 3%, dei punti vendita di carburanti per autotrazione.

La crescita del commercio al dettaglio al di fuori delle sedi fisse

Il settore del commercio al di fuori delle sedi fisse, in controtendenza rispetto a quello in sede fissa, sta registrando non




GRAFICO 6. Specializzazioni (anno 2014)

solo una tenuta nonostante la crisi, ma anzi una **crescita**. Come si evince dal **Grafico 7** che mette in evidenza solo la forme del commercio ambulante, la maggiore vitalità di questa fattispecie si sostanzia in una crescita costante negli ultimi anni pari a circa 20.000 unità, passando da poco più di 170.000 (2010) a quasi 190.000 esercizi nel 2014.

Non solo gli ambulanti crescono, ma anche le altre forme di commercio al dettaglio mostrano una considerevole crescita, passando da un totale di 31 mila esercizi circa a 37.600 circa con un **incremento superiore al 21%**.

In considerazione della varietà di tipologie che sono incluse nell'aggregazione del commercio al dettaglio al di fuori di ne-




GRAFICO 7. Commercio ambulante (dati in migliaia)




GRAFICO 8. Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati (dati in migliaia)

gozi, banche e mercati le spinte evolutive derivano da fenomeni diversi ancorché spesso legati alle nuove tecnologie o alle forme innovative di vendita. In particolare, infatti, si registra: una **maggiore conoscenza e/o attribuzione della specializzazione** (diminuisce in modo significativo nel tempo ad esempio la categoria “non specificato” come si evince dal Grafico 8);

aumentano in modo significativo **gli esercizi** dediti solo al **commercio via internet**, passati al 36,85% del totale di queste forme dal 25% circa che ricoprivano nel 2010; **aumenta il commercio per mezzo dei distributori automatici**; ed, infine, restano pressoché stabili le altre forme tradizionali che afferiscono a questa categoria. ■




GRAFICO 9. Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati (anno 2014)

METALLI PREZIOSI

Le regole sui marchi di identificazione per esportazioni e controlli più sicuri

di Emanuela Cappello e Mario Panetta

A che punto siamo?

È stato pubblicato il 22 ottobre 2015 il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n.150, che modifica il vigente regolamento sui metalli preziosi. Le nuove norme vanno a toccare un settore, quello dei **metalli preziosi**, che già lo scorso anno e nel 2012, era stato oggetto di aggiornamenti normativi con i DPR 195 del 2014 e il 208 del 2012.

Modificare per aggiornare e semplificare

Le ragioni che hanno spinto il legislatore a diversi interventi di modifica in tempi così ravvicinati, trovano spiegazione nelle esigenze di:

- ▶ adeguarsi al progresso tecnologico, sempre più incalzante
- ▶ rispondere alle esigenze di produttori e consumatori

Il settore della lavorazione e commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso ha assistito negli ultimi anni ad un forte cambiamento di mercato e sviluppo tecnologico che doveva, necessariamente, tradursi e riflettersi nelle norme.

Semplificare gli obblighi

Il tema della semplificazione interessa anche la parte relativa all'esportazione.

Occorre semplificare gli adempimenti sull'utilizzo del marchio facoltativo per agevolare l'esportazione e l'applicazione della Convenzione di Vienna in materia di metalli preziosi. Altro obiettivo di semplificazione è stato quello di facilitare strutture, come i monti dei pegni e simili, a rivendere oggetti usati che erano stati acquisiti in modo legittimo da privati, però privi di marchio perché di produzione estera o datati.

Il lungo percorso della norma

Ritornando alla necessità di aggiornare la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei **metalli preziosi** (DPR 150/2002) dopo poco tempo dalla pubblicazione dell'ultimo regolamento di modifica (quello del 2014), si devono come dicevamo considerare due aspetti.

Il primo è che la nuova modifica regolamentare è stata caratterizzata da un percorso abbastanza lungo; si pensi che la prima proposta del Ministero dello Sviluppo economico relativa al DPR 195/2014 è dell'aprile 2013, mentre la relativa delibera del Consiglio risale allo scorso 23 luglio 2014.

Il secondo aspetto riguarda le circostanze che si sono andate a sovrapporre durante le iniziative regolamentari. Per procedere

I passi della norma: titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

- ▶ DPR 30 maggio 2002, n. 150 Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei

Le modifiche intervenute: 1. DPR 26 settembre 2012, n. 208
2. DPR 26 novembre 2014, n.195
3. DPR 4 agosto 2015, n. 168



Tumarkia Igor - ITPS / Shutterstock.com

in modo strutturato, si è prima portato a termine il primo regolamento, per dare soluzioni alle problematiche più urgenti per le quali la prima iniziativa regolamentare era stata avviata.

Anche se durante l'esame del CDM del 17 gennaio 2014 erano emerse altre nuove esigenze di aggiornamento, per non rallentare l'iter normativo si è preferito rispondere in tempi brevi con due regolamenti distinti. In ogni caso, con questo regolamento, il ciclo di aggiornamento della disciplina attuativa in questione appare ormai compiuto e stabilizzato, per cui non sono previsti ulteriori interventi di modifica nel breve e medio periodo.

Cosa cambia

Le modifiche normative intervengono per adeguarne la portata allo sviluppo tecnologico.

Cambiano le procedure necessarie per l'applicazione del "marchio facoltativo" sugli oggetti in metallo prezioso.

Si migliorano le procedure nazionali di controllo dell'apposizione del marchio del saggio facoltativo e si accresce l'affidabilità e

credibilità internazionale dei laboratori incaricati delle analisi, anche per facilitare le esportazioni di prodotti italiani verso i Paesi aderenti alla Convenzione internazionale di Vienna sui metalli preziosi.

Il testo nasce anche dall'esigenza di superare le incertezze interpretative sulle modalità di legittima vendita di oggetti usati in metallo prezioso in possesso di aziende commerciali, anche se - per la loro antichità o provenienza dall'estero - privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo. Si riducono, così i conseguenti contenziosi relativi ai controlli locali.

I laboratori e la tecnologia laser

Le nuove regole tecniche per l'applicazione del marchio per il saggio facoltativo sugli oggetti in metallo prezioso, introducono, per i laboratori che effettuano le analisi, l'accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratori di prova e taratura) e aggiungono una ulteriore grandezza, di minori dimensioni, del marchio facoltativo da utilizzare solo in caso di apposizione di detto marchio con la tecnologia laser. ■



COSA VIENE MODIFICATO?

Saggio facoltativo

Cambia l'essenza di "saggio facoltativo": si specifica che i laboratori di prove o taratura che eseguono questa tipologia di saggio devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento CE N. 765/2008 in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025.

Oggetti usati

Gli oggetti usati previsti all'art. 12, comma 1, lettera h) del DLgs 251 del 1999, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possano essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo. Le aziende dovranno, però, documentare la regolarità dell'acquisto e che gli oggetti ai fini della vendita siano accompagnati da fattura in cui il venditore deve indicare, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso.

Altre modifiche di rilievo apportate dall'articolo 1, comma 1, del nuovo regolamento:

La lettera d) modifica l'articolo 34 che tratta il marchio facoltativo e prevede che per ottenere l'apposizione di detto marchio gli interessati si rivolgano alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008. È stato inoltre specificato che i laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere.

La lettera e) sostituisce l'articolo 35 prevedendo che nel caso di apposizione, ai sensi dell'art. 34, su tutti gli oggetti del marchio facoltativo, gli interessati possono anche richiedere l'apposizione di marchi e/o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.; i predetti marchi o indicazioni possono essere apposti sugli oggetti anche con tecnologia laser.

La lettera f) sostituisce l'allegato VII al Regolamento specificando che l'immagine riportata è a titolo esemplificativo e, pertanto nell'impronta reale potranno esservi delle differenze; si aggiunge una ulteriore grandezza, di minori dimensioni, del marchio facoltativo da utilizzare solo in caso di apposizione di detto marchio con la tecnologia laser.

La lettera g) introduce l'allegato XI al Regolamento, riguardante i requisiti tecnici per l'applicazione del marchio e saggio facoltativo di cui all'articolo 34 del regolamento. Tali requisiti tecnici riproducono in gran parte quelli previsti nell'ambito della Convenzione di Vienna, anche al fine di rendere più facile l'adesione italiana, non ancora perfezionata a tale Convenzione, ovvero per applicare il principio del mutuo riconoscimento al fine di agevolare la circolazione dei prodotti nazionali nei Paesi membri dell'UE, in Turchia e nei Paesi dell'EFTA parti contraenti dell'accordo SEE. Alla luce dei principi desumibili dalle sentenze della Corte di giustizia in questo settore (tra cui quelle relative alla Causa C-293/93 "Houtwipper" e alla Causa C- 30/99 "Commissione contro Irlanda"), in mancanza di una normativa UE armonizzata, deve essere infatti autorizzata la commercializzazione dei lavori in metalli preziosi importati da uno Stato membro e immessi in commercio nel territorio di un altro, su cui è stata legalmente apposta in uno Stato membro una punzonatura da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, circostanza che quando i requisiti, le procedure e le garanzie adottate per l'apposizione del marchio facoltativo corrispondono a quelli della Convenzione cui già molti Stati membri hanno aderito, può difficilmente essere contestata.

La Lettera h) introduce l'allegato XII al Regolamento, da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35, comma 6. Si tratta di linee guida per il campionamento degli oggetti da prelevare da un lotto per essere esaminati e analizzati.



STRUMENTI DI MISURA

La storia dei contatori di energia elettrica attiva

di Andrea Iannelli

Dobbiamo guardare un po' indietro nel tempo per pensare alla prima legge in materia di contatori elettrici. Si tratta della legge 186 del '68 **Produzione di materiale, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici** che si devono *realizzare e costruire a regola d'arte*, ci dice la legge. E le regole sono quelle dettate dal Comitato elettrico italiano che valgono anche per i contatori elettrici.

Nulla dice invece sulla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali specifiche funzioni delle apparecchiature. Del resto non era prevista dalle norme in materia di metrologia legale (Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure n. 7088 del 1890 e Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) un'approvazione di modello, contrariamente a quanto avveniva per altri strumenti di misura, né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante.

Nessuna verifica sulla misurazione ma solo verifiche fiscali

Di conseguenza non erano previsti per i contatori elettrici controlli periodici per la verifica del mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica.

L'energia elettrica: un servizio pubblico essenziale

Negli anni in cui la fornitura elettrica dell'energia era gestita dallo Stato, l'affidabilità della misurazione era nei fatti connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Un'altra difficoltà



1000 Words / Shutterstock.com

nell'attuare i controlli era legata alla complessità ad innovare la normativa in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto delle conseguenze legate a possibili interruzioni del servizio pubblico.

L'unico caso di verifica sistematica dei contatori elettrici erano le verifiche degli aspetti fiscali, effettuate su disposizioni adottate dal Ministero delle Finanze, e oggi effettuate da laboratori accreditati.



Il vecchio approccio

È seguita poi la direttiva sui *contatori di energia elettrica ad induzione* detti *Ferraris* - direttiva (CEE) n. 76/891 - attuata in Italia dal DPR 872/1982. Siamo ancora negli anni del vecchio approccio in cui c'era un'applicazione volontaria delle norme europee.

Questo significa che i contatori elettrici installati prima del nuovo approccio fanno tutti riferimento alla Legge 186 del 1968.

La Direttiva MID e il nuovo approccio

MID sta per Measuring instruments Directive ed è la Direttiva 2004/22/CE **Strumenti di misura** che segna l'ingresso dei contatori di energia elettrica attiva nel campo di applicazione della normativa in materia di strumenti di misura. Recepita in Italia con il decreto legislativo n. 22/2007, entra in vigore il 18 marzo 2007: è l'allegato MI-003 che tratta dei contatori elettrici.

Qui ci troviamo nel contesto del "nuovo approccio": la norma definisce le regole comuni e requisiti metrologici minimi per la libera circolazione degli strumenti metrici nel mercato unico e lascia ai costruttori un'ampia libertà di seguire l'evoluzione della tecnologia e la domanda di innovazione dei consumatori ed utenti.

La conformità dei dispositivi

La MID definisce i requisiti di conformità, per poter essere commercializzati e messi

in servizio, dei *dispositivi e sistemi con funzioni di misura* giustificati e da motivi di:

- ▶ interesse e ordine pubblico
- ▶ sanità e sicurezza pubblica
- ▶ protezione dell'ambiente
- ▶ tutela dei consumatori
- ▶ imposizione di tasse e di diritti e lealtà nella transazioni commerciali

La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del decreto legislativo n.22/2007 è attestata dalla presenza sullo strumento della marcatura "CE" e della marcatura metrologica supplementare "M".

La direttiva MID lascia, poi, agli Stati Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi alla messa in servizio degli strumenti di misura compresi nel campo di applicazione della direttiva stessa, come si dirà meglio in seguito.

La valutazione di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del citato D. Lgs. dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto.

La tutela del pubblico interesse

L'attività di vigilanza sul mercato prevista all'art. 14 sempre dallo stesso D.Lgs. è svolta dalle Camere di commercio (D.M. 29 agosto 2007). A seguito di tale attività il Ministero dello sviluppo economico può vietare

I passi della norma sui contatori di energia elettrica attiva

- ▶ **Legge 1 marzo 1968, n. 186.** Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici realizzati e costruiti a regola d'arte.
- ▶ **DPR 10 settembre 1982, n. 872.** Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/891 "Il controllo CEE dei contatori di energia elettrica comprende l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE" relativa ai soli contatori ad induzione e di applicazione volontaria.
- ▶ **DLgs 2 febbraio 2007, n. 22.** Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, direttiva MID (Measuring Instruments Directive). Marcatura "CE" e metrologica supplementare "M".
- ▶ **Legge 21 febbraio 2014, n. 9.** "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013.
- ▶ **DM 24 marzo 2015, n. 60.** Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi.



Sergey Gonyachov / Shutterstock.com

o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello qualora non soddisfatti i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche e pregiudichi la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Il Ministero adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato. E se accerta che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, ma per difformità solo formali o sanabili, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento conforme (art. 16 e 17 del D.Lgs.).

Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva

I criteri per eseguire i controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura (e quindi anche sui contatori di energia elettrica attiva) sono stabiliti con uno o più decreti (art. 19 c. 2 DLgs 22/2007) del Ministro dello sviluppo economico. Per questo sono stati già adottati quattro regolamenti:

– **PESO.** Il DM 18 gennaio 2011, n. 31 riguarda il regolamento sui criteri per l'esecuzione dei controlli

metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico.

– **LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA.** Il DM 18 gennaio 2011, n. 32 riguarda il regolamento sui criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua.

– **GAS E VOLUME.** Il DM 16 aprile 2012, n. 75 riguarda il regola-

mento sui criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume.

– **ACQUA E CALORE.** Il DM 30 ottobre 2013, n. 155 riguarda il regolamento sui criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore.

– **PER I CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA.** Il DM 24 marzo 2015, n. 60, provvede con disposizioni in gran parte analoghe a quelle contenute nei predetti regolamenti già adottati - previa sottoposizione alla procedura di informazione comunitaria prevista dalla direttiva 98/34/CE - e al parere del Consiglio di Stato, a dare attuazione all'articolo 19 del D.Lgs. per quanto riguarda tali contatori definiti all'allegato MI-003. I principali obiettivi della norma regolamentare:

► uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nell'esecuzione dei controlli successivi da parte degli organismi e delle Camere di commercio

► precisare e specificare le prescrizioni
Si prevede, come già per gli analoghi regolamenti precedenti, che ulteriori direttive per effettuare i controlli successivi sui con-



tatori elettrici possano essere definite dal Ministro dello sviluppo economico con proprio provvedimento.

Controlli casuali e a richiesta sui contatori elettrici ante MID

Per quanto riguarda, invece, i controlli sui contatori elettrici prodotti sulla base della disciplina anteriore alla direttiva comunitaria MID e messi in servizio in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/2007, sono solo controlli casuali e a richiesta sul mantenimento dei requisiti prestazionali di correttezza della misura previsti dalle pertinenti norme internazionali. (DM 60/2015, in attuazione dell'art. 1, comma 6-septies del DL 145/2013 convertito con L. 9/2014).

Elementi innovativi del DM n. 60/2015

- ▶ introduce la verifica periodica dei contatori di energia elettrica attiva conformi alla direttiva MID e i controlli casuali anche su quelli già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del D.Lgs.;
- ▶ qualora le pertinenti specifiche tecniche (norme) che appartengono ad una delle categorie definite all'articolo 2, comma 1, del regolamento (UE) N. 1025/2012 del Parlamento europeo ed del Consiglio del 25 ottobre 2012 o Raccomandazioni OIML prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio, detti errori si applicano nella verifica periodica;
- ▶ nel caso in cui le predette specifiche tecniche (norme) o le Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per gli strumenti in servizio, nella verifica periodica si applicano gli errori previsti all'allegato MI-003 della direttiva 2004/22/CE (MID);
- ▶ nei controlli casuali si applicano gli errori massimi tollerati previsti per la verifica periodica aumentati del 50%, in armonia con i principi comunitari riguardo agli errori massimi permessi sugli strumenti di misura in servizio;
- ▶ i contatori di energia elettrica attiva, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del D.Lgs. possono essere sottoposti ai controlli casuali dalle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi previsti per gli strumenti in servizio dalle specifiche tecniche (norme) o dalle raccomandazioni OIML;
- ▶ prevede l'utilizzo per l'esecuzione dei controlli successivi di strumenti o sistemi di misura riferibili ai campioni nazionali con definiti limiti massimi di incertezza estesa;
- ▶ gli organismi che intendono eseguire la verifica periodica ed eventualmente la riparazione degli strumenti presentano la S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) ad un'unica

Il percorso della norma: DM 24 marzo 2015, n. 60

Sull'allora schema di regolamento è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Sul medesimo progetto normativo è stata inoltre esperita la procedura di informazione europea prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.

Tale procedura si è conclusa con esito positivo il 7 novembre 2014, senza che sia intervenuta alcuna richiesta di informazione o osservazioni, né tanto meno pareri circostanziati, né da parte della Commissione europea, né da parte degli Stati membri.

Il 1 settembre 2014 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ha espresso parere favorevole al testo del provvedimento.

Il 14 maggio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 il decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60 di adozione del regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva.



- autorità amministrativa e precisamente ad Unioncamere;
- ▶ Unioncamere forma l'elenco degli organismi;
 - ▶ l'organismo deve eseguire le richieste di verifica periodica entro 30 giorni;
 - ▶ i titolari dei contatori sottopongono i loro strumenti alla verifica periodica tramite organismi accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in conformità alla norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni - o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - o UNI CEI EN 45011 - Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti- o UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi;
 - ▶ gli organismi che rispettano determinati criteri minimi di indipendenza possono eseguire sia le riparazioni che le verificazioni periodiche sui contatori di energia elettrica attiva, eliminando così duplicazioni di interventi e verifiche con risparmio di tempo e di costi per gli utenti;
 - ▶ obbligo da parte degli organismi di comunicare alle Camere di commercio entro 7 giorni lavorativi le verifiche effettuate, anche al fine di poter svolgere efficacemente i controlli successivi;
 - ▶ obbligo alla tenuta di un registro su cui riportare, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute;
 - ▶ nel caso in cui gli organismi comunichino alla Camera di commercio almeno 5 giorni prima l'utente presso cui effettueranno la verifica periodica, la sorveglianza successiva sugli strumenti verificati, con le spese a carico dell'organismo stesso, non viene effettuata;



- modifica la periodicità dei controlli successivi per i misuratori del gas adeguandola, tra l'altro, alle nuove tecnologie degli strumenti e stabilisce che la verifica periodica decorre dalla data di messa in servizio dello strumento e comunque non oltre due anni dall'anno di apposizione della marcatura CE.

Cosa cambia

L'obiettivo immediato consiste in primo luogo nel riempire il vuoto normativo esistente in materia. Introduce un'adeguata disciplina dei controlli successivi sui contatori di energia elettrica attiva.

L'obiettivo sostanziale della disciplina introdotta è poi naturalmente quello insito in tutte le disposizioni di **controllo sulla correttezza delle misurazioni poste a base delle transazioni economiche**, controllo che appare strumento indispensabile per la fiducia del consumatore a garanzia degli scambi commerciali. La fiducia del consumatore viene anche perseguita attraverso un adeguato equilibrio dei diversi ruoli gestiti in tale delicata materia, secondo i principi di sussidiarietà, dagli organismi di accreditamento e dagli organismi che ef-

fettuano la verifica periodica, da un lato, e dagli uffici metrici delle Camere di Commercio, dall'altro, di modo che le garanzie di riferibilità, competenza tecnica e mutuo riconoscimento internazionale che competono ai primi, possano consentire agli uffici metrici di dare attenzione prioritaria e rafforzare l'attività di vigilanza, per rispondere alle esigenze di un mercato in espansione soggetto ad un incessante progresso tecnologico.

A che punto siamo

Il 10 Agosto 2015 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unione Italiana delle Camere di commercio in materia di vigilanza del mercato che riguarda fra l'altro un piano esecutivo per la realizzazione di controlli casuali sui contatori di energia elettrica attiva. Lo scopo dell'intervento è quello di potenziare i controlli casuali sui contatori di energia elettrica attiva messi in servizio. Per attuare questo obiettivo si intende realizzare un piano strutturato di vigilanza del mercato, finalizzato a valutare la correttezza prestazionale di questa tipologia di strumento di misura. ■



SISTEMA CAMERALE

Cosa cambia con la nuova riforma

di Antonella Valery

Nell'agosto scorso il Parlamento ha definitivamente approvato la legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124). L'intervento normativo è nato dall'esigenza di riformare profondamente la pubblica amministrazione per contribuire a recuperare e sostenere la ripresa economica.

In particolare, tra i temi riguardanti la riorganizzazione dell'assetto territoriale dello Stato e degli enti pubblici, la legge di riforma è intervenuta sul sistema camerale.

La legge delega

L'articolo 10 della legge 124 dell'agosto 2015 ha quindi introdotto importanti e significative innovazioni sul piano del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio.

Ai fini dell'attuazione della delega, è previsto un decreto legislativo emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato.

Con la riforma meno costi più efficienza

Per favorire la ripresa economica il Governo ha puntato su interventi finalizzati a conseguire con minori oneri per cittadini e imprese, una maggiore utilità ed efficienza dei servizi.

In questo contesto si inserisce, quindi, la riforma del sistema camerale volta a ga-

rantire tale rinnovata efficienza attraverso un intervento che incida profondamente su organizzazione, costi e servizi alle imprese. Il tema centrale della riorganizzazione del mondo camerale, nello scenario delineato dal programma di Governo, rappresenta un importante strumento su cui fare leva per ottenere quei risultati che ci si attende dalla riforma del sistema: più efficienza e meno costi dei servizi.

La riforma è finalizzata ad intervenire sul sistema camerale nel suo complesso attraverso una sistematica ridefinizione delle funzioni, la revisione del sistema di finanziamento, la razionalizzazione e la riduzione dei costi all'interno degli enti camerali, riducendo sensibilmente il contributo obbligatorio delle imprese.



Netlat / Shutterstock.com



Non solo le imprese beneficeranno di tali interventi ma il mercato, più in generale, potrà vedere rafforzata l'azione a tutela dei consumatori, con l'utilizzo di maggiori risorse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

I punti qualificanti della riforma

- ▶ ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60;
- ▶ rafforzamento e riqualificazione di compiti e funzioni, con particolare attenzione alla funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando eventuali duplicazioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche;
- ▶ limitazione delle partecipazioni societarie e riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi, nonché tetti ai compensi dei vertici amministrativi.

In definitiva, una riforma che incida sul sistema camerale per renderlo:

- ▶ più adeguato alle esigenze reali delle imprese;
- ▶ più efficiente e più efficace attraverso una riduzione degli oneri per le imprese e dei costi di funzionamento, attraverso accorpamenti di strutture, nonché ridefinizione delle funzioni, concentrando le risorse finanziarie su poche priorità strategiche per le economie dei territori.

I risparmi

- ▶ Riduzione del numero delle Camere;
- ▶ gratuità degli incarichi;
- ▶ limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi.

Per ottenere tali risultati si interviene, innanzitutto, sull'organizzazione: una sensibile riduzione del numero degli enti camerali (si passerà da 105 a 60 camere di commercio). La riduzione avverrà attraverso gli accorpamenti tra due o più camere di commercio con una soglia dimensionale minima pari a 75.00 imprese

e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese. Il legislatore ha comunque previsto alcune deroghe a tale limite legate alle specificità geo-economiche dei territori, alle province montane ai territori insulari, privi di collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nel rispetto, in ogni caso del limite massimo di 60 camere totali.

Da questo intervento si attende una drastica riduzione dei costi. Le operazioni di accorpamento delle diverse realtà avranno come risultato la nascita di un nuovo soggetto istituzionale di dimensioni sicuramente importanti e, comunque, maggiori nell'ambito del sistema camerale regionale, con conseguenti evidenti effetti positivi sia in termini di razionalizzazione dei costi generali, sia di ottenimento di economie di scala e, in termini di sinergie, di crescita del ruolo di interlocuzione con gli altri soggetti istituzionali regionali, da cui deriveranno benefici per tutte le imprese del nuovo territorio accorpato.

L'intervento che punta alla razionalizzazione del sistema a partire dalla riduzione degli organi, derivanti dall'accorpamento delle camere, costituirà l'occasione per la riorganizzazione delle strutture.

Per quanto riguarda gli obiettivi di contenimento della spesa costituiranno un'importante misura di intervento in tale direzione: la riduzione degli organi e conseguente alleggerimento e razionalizzazione delle relative spese di funzionamento (previsione della gratuità degli incarichi degli organi diversi da quelli dei collegi dei revisori dei conti), nonché la riorganizzazione del personale attualmente destinato a compiti di supporto, l'introduzione del limite al trattamento economico dei vertici amministrativi. Si tratta di misure che contribuiranno a migliorare il funzionamento degli enti.

Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio

I risparmi per i bilanci degli enti del sistema camerale conseguenti agli interventi di riduzione e razionalizzazione delle spese andranno a vantaggio delle imprese che



hanno beneficiato delle riduzioni del diritto annuale già a partire dal 2015 con una riduzione progressiva del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017.

Altre fonti di finanziamento potrebbero derivare dalla destinazione di alcune risorse provenienti da una quota delle entrate riferite alle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio sono individuate quali autorità competenti ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non siano già destinatarie di tali entrate. Queste ulteriori risorse potrebbero essere destinate a rafforzare l'attività di vigilanza sul mercato, e contribuire quindi a potenziarne l'intervento con evidenti vantaggi per imprese e consumatori. Altro capitolo riguarda la determinazione dei diritti di segreteria che saranno quindi stabiliti sulla base dei cd. "costi standard", dei quali si dovrà, inoltre, tenere conto ai fini dell'individuazione del fabbisogno del sistema camerale per lo svolgimento delle relative funzioni amministrative ed economiche.

Ridefinizione di compiti e funzioni: più efficienza e qualità

La riforma ha previsto, inoltre, un generale ripensamento dei compiti istituzionali delle Camere per qualificarne meglio il ruolo e rafforzarne la loro funzione di sostegno al sistema delle imprese.

Innanzitutto, l'intervento normativo è finalizzato a limitare gli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, attraverso una ridefinizione dei perimetri delle diverse attività, e individuando i criteri per lo svolgimento da parte delle camere delle attività che le camere possono svolgere in regime di concorrenza, rafforzando il principio della limitazione delle medesime attività a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, cui si lega anche la limitazione delle parteci-



ArtStudia Group / Shutterstock.com

pazioni societarie da parte delle Camere. Gli enti camerali dovranno essere delle "start up" di quelle attività che possono essere svolte secondo criteri di efficienza da soggetti privati. A ciò si aggiunge che attraverso l'eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche e circoscrivendo le attività si contribuirà al contenimento della spesa degli enti per interventi promozionali e prevedibilmente ad una migliore qualificazione ed una maggiore efficienza.

Il legislatore ha, poi, previsto la limitazione delle partecipazioni societarie da parte delle Camere ribadendo di fatto, perché già contenuto in altre disposizioni normative di carattere generale, lo stretto collegamento delle medesime partecipazioni allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il mantenimento e l'incremento delle risorse da destinare al territorio per l'organizzazione e la gestione di interventi promozionali sarà garantito, oltre che da risparmi di spese derivanti dall'accorpamento in termini di riorganizzazioni e rifunionalizzazioni conseguenti, quali, ad esempio, le spese per gli adempimenti obbligatori normativamente previsti, e dalla revisione di prezzi e tariffe per l'erogazione dei servizi in base ai costi standard, soprattutto dall'attenta e scrupolosa attività di ricerca e reperimento di ulteriori risorse finanziarie esterne regionali, nazionali ed europee finalizzate alla promozione del territorio e dell'economia e del mercato in genere.



Il nuovo sistema camerale tra digitalizzazione e tutela del consumatore

Tra i compiti attribuiti alle Camere vanno riformulati e rafforzati quelli in materia di semplificazione amministrativa, mediante digitalizzazione e standardizzazione, di promozione della nascita di nuove imprese, e di supporto all'innovazione e alla digitalizzazione delle imprese, i servizi per la tutela e la promozione della proprietà industriale, le attività in materia di giustizia alternativa in particolare attraverso servizi di arbitrato, mediazione e conciliazione, quelle in materia di trasparenza del mercato e legalità, quelle rivolte alla tutela del mercato mediante attività finalizzate alla lotta alla contraffazione, alla tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sui prodotti e la metrologia legale, i servizi amministrativi alle imprese per l'internazionalizzazione, quali il rilascio dei certificati d'origine delle merci e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, le attività di assistenza per la partecipazione delle imprese alla programmazione e progettazione comunitaria, la cooperazione con il sistema formativo nazionale e locale in materia di alternanza scuola-lavoro e servizi per l'orientamento e l'occupazione.

Tra le altre misure il legislatore ha previsto il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, per rafforzarne il ruolo di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese. L'obiettivo di maggiore qualità nei servizi alle imprese, è rappresentato, inoltre, dalla definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, che costituiranno un importante strumento di verifica dell'utilità prodotta per le imprese.



ErikaZ/ Shutterstock.com

Infine, la legge delega oltre a prevedere il riordino della disciplina in materia di costituzione dei Consigli e delle Giunte camerali, stabilendo che nel relativo processo formativo sia coinvolto adeguatamente il sistema delle imprese, individua nel periodo transitorio il perimetro entro il quale costituire le basi per il successo della riforma. La sostenibilità finanziaria che dovrà comunque essere garantita, accanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed infine gli strumenti attraverso i quali poter dare completa attuazione al processo di riforma (poteri sostitutivi e commissari nominati in caso di inadempienza delle camere).

Il Processo di Autoriforma del Sistema Camerale

Nel periodo in cui era all'esame del Parlamento il disegno di legge di Riforma della pubblica Amministrazione, all'interno del quale hanno poi trovato collocazione le norme di riordino del sistema camerale, alcune camere di commercio davano avvio al processo di autoriforma.

Già la legge 580 del 1993 anticipava alcune delle disposizioni poi contenute nella legge delega. Infatti prevedeva all'art.1 comma 5 che: "I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto



del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti”

Il processo di accorpamento avviato dalle camere di commercio si è quindi inserito nel solco di quel percorso segnato dalla più generale riforma della pubblica amministrazione: dalla razionalizzazione e riduzione dei costi ad una migliore qualità dei servizi per imprese e consumatori.

Le prime due Camere che hanno dato avvio al processo di autoriforma sono state quelle di Venezia e Rovigo, la cui fusione ha dato origine, con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico del settembre 2014, alla Camera di commercio Venezia Rovigo-Delta lagunare.

Gli accorpamenti

Ad oggi, i processi di accorpamento hanno coinvolto complessivamente **28** camere di commercio che hanno dato origine a **12** nuovi enti, mediante la soppressione di **16** camere di commercio. Le regioni che sono state interessate dagli accorpamenti sono state: Abruzzo, Calabria Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. In particolare nelle regioni indicate sono state istituite le seguenti camere di commercio:

Abruzzo: Camera di commercio di Pescara e Chieti (25 settembre 2015).

Calabria: Camera di commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (6 agosto 2015).

Friuli Venezia-Giulia: Camera di commercio Venezia Giulia (nata dalla fusione delle Camere di commercio di Trieste-Gorizia (6 agosto 2015).

Liguria: Camera di commercio di Savona, La Spezia ed Imperia “Camera delle Rievriere” (1 aprile 2015).

Molise: Camera di commercio del Molise (4 marzo 2015) (nata dalla fusione delle Camere

di commercio di Campobasso e Isernia).

Piemonte: Camera di commercio di Biella e Vercelli (6 agosto 2015).

Sicilia: Camera di commercio di Palermo ed Enna (17 marzo 2015), Camera di commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (21 marzo 2015), Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale (25 settembre 2015).

Toscana: Camera di commercio della Maremma e del Tirreno (nata dalla fusione delle camere di commercio di Livorno e Grosseto) - (6 agosto 2015).


Veneto: Camera di commercio Venezia e Rovigo-Delta lagunare (23 ottobre 2014) e Camera di commercio Treviso-Belluno (1 aprile 2015).

I vantaggi

Gli accorpamenti che si sono succeduti nel tempo, la cui gestione è stata poi oggetto di ulteriori affinamenti, costituiranno possibili modelli da utilizzare per quelli che avranno origine dall'attuazione della legge delega.

I processi di accorpamento hanno evidenziato, inoltre, alcuni aspetti che avranno poi piena realizzazione, sul piano organizzativo, nel disegno complessivo di riforma del sistema camerale, si tratta ad esempio dell'ottimizzazione della fruizione di quei servizi, messi in comune tra più camere, da parte di strutture già esistenti, quali le aziende speciali, che consentiranno di fare un minore ricorso a terzi per la prestazione di alcuni servizi, producendo, quindi, una sensibile riduzione dei costi di funzionamento.

È evidente che le maggiori risorse che si renderanno disponibili potranno essere destinate ad incrementare gli interventi economici, al fine di mantenere il ruolo degli enti camerali quali propulsori del sistema economico sui vari settori economici. Ma non solo, il miglioramento qualitativo dei servizi e di un'efficienza generalizzata dell'attività, produrrà vantaggi in termini concorrenziali per le imprese, ma soprattutto di trasparenza del mercato a beneficio dei consumatori. ■





prezzi

CONFRONTO PREZZI E QUALITÀ PRODOTTI

Il dialogo europeo multi-stakeholder sugli strumenti di comparazione

di Giancarlo Fiorito e Anastasia Crudele

prezzi

La Commissione Europea ha portato all'attenzione degli Stati membri l'esigenza di creare un dialogo finalizzato ad assicurare strumenti web di comparazione di prodotti e servizi realmente efficaci per il consumatore.

L'attività - partita nel 2012 con la Comunicazione europea denominata "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale per l'e-commerce e servizi on-line" e ribadita nella successiva Agenda europea del consumatore - affronta il tema della **trasparenza e dell'affidabilità delle informazioni dei siti web** che consentono la **comparazione di prodotti e servizi**, i c.d. *comparison tools* (di seguito CT).

Tale attività si svolge mediante dialogo diretto con le parti interessate, allo scopo di sviluppare dei **Codici di buona condotta** e delle **Linee guida per il confronto di prezzi e qualità di prodotti e servizi**.

Il dialogo europeo

I partecipanti (circa 25 rappresentanti) vengono dalle organizzazioni dei consumatori (nazionali ed europee), dalle autorità nazionali e dalle associazioni di categoria di tutta l'Ue sulla base della loro manifestazione di interesse in occasione del Vertice europeo dei consumatori 2012 e di successive riunioni dei gruppi di esperti (ECCG, CPN, CPC, ECC-Net) presso la competente Direzione della Commissione europea (prima DG SANCO,



oggi DG JUSTICE and CONSUMERS), in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata di interessi ed un'ampia copertura geografica.

Una informazione corretta e chiara

Il 29 maggio 2012, con un workshop sugli strumenti di confronto nell'ambito del Vertice europeo dei consumatori (*Consumer Summit*), è stato avviato il processo di dialogo al fine di identificare le *best practices* dei vari paesi nel confronto dei prodotti e dei servizi. Dal workshop era subito emersa la necessità che i CT siano affidabili e trasparenti nell'offerta di informazioni ai consumatori, come ad esempio: **l'indicazione del prezzo totale da pagare per l'acquisto**, **l'autenticità delle recensioni** e l'universo in cui si opera il confronto; la maggiore difficoltà nel visualizzare offerte transfrontaliere; la percezione da parte dei consumatori di maggiore imparzialità per quanto riguarda il settore dei servizi, energia o telecomunicazioni quando gli strumenti di confronto sono gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione.



Per confrontare prezzi e prodotti più strumenti e maggiore trasparenza. Informazioni sul web più attendibili e trasparenti

La qualità dei servizi offerti

In generale, si rileva come i CT privati offrono funzionalità aggiuntive come la consulenza personalizzata e l'assistenza quando il consumatore intende rivolgersi ad un diverso gestore per lo stesso servizio. In tema di trasparenza e affidabilità degli strumenti di confronto, le differenze tra i CT a gestione privata e quelli gestiti da **sogetti pubblici** e dalle organizzazioni dei consumatori, sono legate soprattutto ai modelli di finanziamento, alla frequenza di aggiornamento dei dati e alla capacità di prendere in considerazione offerte temporanee e sconti. Anche se il **prezzo rimane il criterio di scelta principale per i consumatori**, è stata ampiamente riconosciuta la necessità di includere parametri di confronto più ampi, quali la qualità dei prodotti e dei servizi, la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. Per quanto riguarda i consumatori vulnerabili, i CT non risultano ugualmente accessibili per cui delle alternative affidabili devono essere messe a disposizione, come ad esempio linee telefoniche di consulenza.

I marchi di fiducia

Altro elemento di interesse è che i sistemi dei **marchi di fiducia** e di accreditamento nazionali hanno un evidente valore aggiunto; tuttavia proprio la loro diversità può minarne l'efficacia. Inoltre, poiché la dimensione europea non può essere trascurata, è necessaria un'ulteriore analisi a livello *multi-stakeholders* per identificare

più concretamente le migliori pratiche e concordare le misure necessarie per migliorare ulteriormente la materia.

I punti chiave del dialogo europeo

Le discussioni all'interno del Gruppo hanno portato all'adozione nel marzo 2013 di un Report che delinea una serie di questioni relative al funzionamento degli strumenti di confronto, nonché una lista di raccomandazioni sui criteri (ad esempio, trasparenza, qualità dell'informazione, affidabilità, imparzialità, conformità) che dovrebbero rispettare gli strumenti di comparazione in modo che i consumatori ottengano il massimo da essi e non siano indotti in errore.

Lo studio di settore

Nel 2013, le società di consulenza Ipsos, London Economics e Deloitte hanno realizzato un apposito Studio¹ su incarico della Commissione europea sugli strumenti di confronto per:

- ▶ esplorare il comportamento dei consumatori nell'uso degli strumenti di confronto e la loro influenza sulle decisioni dei consumatori;
- ▶ condurre una vasta mappatura degli strumenti di confronto disponibili nell'UE accompagnata da un sondaggio sulla percezione e l'esperienza di confronto dei consumatori
- ▶ effettuare un'analisi dei sistemi di accreditamento e dei marchi di fiducia per gli strumenti di confronto esistenti;

¹ Study on the coverage, functioning and consumer use of comparison tools and third-party verification schemes for such tools http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/final_report_study_on_comparison_tools.pdf



- evidenziare come apportare miglioramenti per garantire strumenti di confronto affidabili, trasparenti, fruibili ed accoglienti per i consumatori.

In parallelo, il *Multi-stakeholder Dialogue on Comparison Tools* (di seguito MSDCT) è arrivato, nel 2015, all'ottavo incontro, e si prefigge di:

- valutare la qualità degli strumenti di confronto in tutta l'UE, evidenziando le migliori pratiche e individuando le lacune. La valutazione deve tenere conto di:
 - affidabilità (approvvigionamento, rettifica, aggiornamento, completezza delle informazioni, verifica di recensioni generate dagli utenti, inclusione di offerte transfrontaliere)
 - trasparenza (finanziamento, contratto con i rivenditori e fornitori di servizi, visualizzazione delle informazioni sui prezzi chiara e completa, contatti)
 - miglioramento dell'esperienza del consumatore (servizi aggiuntivi, commutazione, consulenza personalizzata, social media, garanzie)
 - analizzare iniziative esistenti, legisla-

tive e di autoregolamentazione, a livello nazionale e regionale volte a garantire la trasparenza e l'affidabilità degli strumenti di confronto nei vari settori (ad esempio vendita al dettaglio, energia, servizi di telecomunicazioni, viaggi), valutando in che misura tali iniziative potrebbero essere estese a livello dell'UE.

- identificare le esigenze di ulteriori ricerche, raccolta dati e monitoraggi
- discutere quali misure, se del caso, potrebbero essere prese a livello europeo in quanto più efficaci nel migliorare la trasparenza e l'affidabilità degli strumenti di confronto. Fornire raccomandazioni politiche e una base per una serie di linee guida applicabili orizzontalmente.

In particolare, nell'ultimo incontro tenuto il 26 marzo 2015 sono stati raccolti in una bozza i Principi in materia di strumenti di confronto, con il duplice obiettivo: in primo luogo, **aiutare gli operatori degli strumenti di confronto a renderli conformi alla normativa vigente** e in secondo luogo, **promuovere le migliori pratiche per mi-**



gliorare la facilità d'uso e la trasparenza del settore. Tali principi alimenteranno *della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette* e saranno condivisi con le autorità nazionali (*Enforcer*) per garantire un'applicazione più coerente in tutta l'Unione europea.

La storia di successo dell'osservatorio prezzi Italiano

La partecipazione al tavolo del *MSDCT* da parte del Ministero dello Sviluppo economico ha permesso da un lato di condividere in "tempo reale" i progressi del progetto italiano dell'Osservatorio prezzi Carburanti², che ha suscitato generale apprezzamento, e, dall'altro, di contribuire a definire tipologia e caratteristiche dei CT per la comparazione dei prezzi su scala europea nei diversi ambiti di applicazione: hotel, servizi elettrici, elettronica ecc. I CT si caratterizzano per la **forte eterogeneità** e proprio durante i tavoli tenuti a Bruxelles nel corso del 2014 e 2015 è stata definita una tassonomia condivisa dei comparatori esistenti - il cui numero è in costante crescita - al fine di tutelare gli utenti. Si tratta di un aspetto fondamentale del crescente fenomeno degli acquisti on-line, che vengono sempre più spesso effettuati passando per siti web che fungono da aggregatori tematici.

La definizione dei parametri

IL MSDCT in seguito al citato Studio ha convenuto su alcune regole base volte a chiarire per ogni tipo di comparatore:

- 1) il *business model* del comparatore (proprietà)
- 2) i criteri di ordinamento dei risultati
- 3) la verifica, la validazione ed affidabilità generale dei giudizi degli utenti (quando presenti).

L'influenza dei percorsi di navigazione e ricerca nel web

Le discussioni svolte tra rappresentanti degli Stati membri, associazioni dei consumatori e delle imprese ed operatori web hanno permesso di concordare come, concretamente, sia il percorso web di scelta del prodotto a condizionare la scelta di acquisto. Di conseguenza è stato evidenziato come criterio generale di classificazione dei siti comparatori l'ambito merceologico ("*what you sell determines how you search*"): questo spiega come i comparatori si distinguono nella struttura dei filtri di selezione del bene/servizio. In effetti, in molte categorie merceologiche esiste una grande varietà di modelli ed opzioni (es. elettronica, tv, telefoni ecc.) che rendono i beni non perfettamente omogenei e minime le differenze tra modelli simili che vengono trattate mediante filtraggi successivi volti ad affinare la ricerca (es. dimensioni schermo TV o telefonino). A titolo di esempio, diverso il caso di *Osservaprezzi carburanti* dove la gestione è istituzionale (pubblica) ed i beni (i carburanti per auto-trazione) perfettamente omogenei (benzina, diesel, GPL e metano) per cui la comparazione è effettuata sulla base del solo prezzo.

Un quadro unitario di regole

In conclusione, la partecipazione ai tavoli europei sui comparatori sta portando non solo ad una condivisione di esperienze (si è detto ad esempio dell'apprezzamento per il progetto dell'Osservatorio Carburanti del MISE), ma anche alla delineazione di un quadro di elementi che consentiranno sempre più ai consumatori di avvalersi degli strumenti dei comparatori come utili veicoli di informazione imparziale, completa e trasparente e pertanto anche come corretta rappresentazione del mercato e stimolo alla concorrenza. ■

² Accessibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/> Nel caso dell'Osservatorio Prezzi, ed in particolare modo di Osservaprezzi carburanti, sono state prodotte delle presentazioni in cui sono state illustrate le principali fasi del progetto comprendenti sia il portale web che l'App per smartphone. In una prima fase, a dicembre 2014, sono state presentate le prime statistiche relative a: 1) registrazioni delle aree di servizio sul portale; 2) rete distributiva italiana ed europea; 3) prezzi e componente fiscale dei carburanti europei; 4) distribuzione dei prezzi sul territorio italiano.

OPEN DATA

Prezzi e impianti di carburanti, un patrimonio informativo pubblico

di Orietta Maizza

prezzi

Da marzo 2015 è stata avviata, seppur in forma attualmente sperimentale, un'importante novità relativamente alla trasparenza del mercato dei carburanti. Come anticipato nell'ultimo numero di questi Quaderni, accanto alla consultazione in tempo reale da parte dei consumatori dei prezzi praticati dei carburanti si è intrapresa la **pubblicazione dei dati in formato aperto**, ovvero la possibilità di scaricare e ri-utilizzare i dati per finalità di informazione aggiuntiva, analisi statistiche, elaborazione di modalità di consultazione diversa, anche da parte di soggetti diversi.

Perché e per quali finalità

Come noto, le pubbliche amministrazioni sono tenute, in base al Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), a dare trasparenza ai dati raccolti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali al fine di consentirne il ri-utilizzo, anche mediante la rielaborazione, l'integrazione dei medesimi dati con altre informazioni ecc. La pubblicazione dei dati è quindi fatta in c.d. **formato aperto** dove l'accezione è da intendersi tendenzialmente - senza addentrarsi negli aspetti tecnici più di dettaglio - come liberamente **accessibile e rielaborabile anche con strumenti automatici** (c.d. *machine readable*), senza che i dati siano coperti da copyright o altri diritti (fatta salva la citazione della fonte) e con la possibilità di ri-utilizzo (anche a prescindere dalla finalità, ad esempio, commerciale o non commerciale del ri-utilizzo). La finalità ultima dell'apertura del patrimonio informativo pubblico, prevista anche da Direttive



Maxel Tamor / Shutterstock.com

europee, è la messa a disposizione, nell'era della conoscenza, di nuove "materie prime" che possono essere riprodotte e diffuse, ri-utilizzate, combinate tra loro per l'incremento della conoscenza stessa e **per la realizzazione di nuovi servizi** contribuendo in questo modo allo sviluppo economico.

Osservaprezzi Carburanti

Nel caso dei dati raccolti in base all'art. 51 L. 99/2009 che ha imposto ai gestori di comunicare al Ministero i prezzi praticati presso le proprie pompe, oltre all'adempi-



mento di quanto previsto dal CAD, la pubblicazione in formato diverso da quella che avviene tramite il **sito Osservaprezzi carburanti** e le relative App per dispositivi mobili, risponde anche alle finalità della norma stessa nel momento in cui assegna al Ministero un obiettivo di diffusione delle informazioni raccolte a vantaggio dei consumatori.

Cosa si trova e come si utilizzano

Da marzo scorso è possibile scaricare ogni giorno dalla **sezione Open data¹ del sito del Ministero dello Sviluppo economico** due *files* in formato *.csv* (*comma separated value*: un formato testo compatibile con qualsiasi strumento di rielaborazione) che contengono i dati essenziali sugli impianti che comunicano i **prezzi** (impianti contraddistinti dal **nome attribuito dal gestore, l'indirizzo e le coordinate geografiche**) ed i prezzi che risultavano in vigore alle 8 di mattina del giorno precedente con relativa data in cui sono stati comunicati. La pubblicazione dei *files* è corredata da un documento illustrativo dei contenuti (c.d. metadati), conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida sugli Open data dell'Agenzia per l'Italia digitale².

Le informazioni dei prezzi riguardano i **carburanti di base - benzina, gasolio, GPL, metano** - sia erogati nella modalità self-service, che nella modalità servito, ma anche i c.d. **carburanti speciali** (prodotti che hanno ad esempio particolari additivi anti-gelo ecc.) e sono "fotografati" ad un momento (ore 8 del mattino precedente al momento della pubblicazione) per conciliare l'aggiornamento continuo nell'arco della giornata e la necessità di fare il punto della situazione.

L'utilizzo dei dati raccolti: open data e non solo


Le potenzialità di ri-utilizzo di quanto viene pubblicato dal Ministero sono state colte innanzi tutto dalla **stampa di settore** che sta utilizzando i dati per approfondimenti quotidiani e rielaborazioni sulla base di focus territoriali (prezzi medi in regioni, province ecc.), focus per marchio, per modalità di erogazione ecc. fornendo in questo modo un valore aggiunto di interpretazione dei dati raccolti utili all'intero settore della distribuzione dei carburanti.

Da ulteriori notizie a disposizione però l'attenzione verso i dati in questione sta provenendo anche da parte di **ditte che erogano servizi automobilistici** (anche stranieri, es. carte carburante) che si stanno interessando all'impiego di tali informazioni nell'ambito delle proprie attività e servizi anche rivolti ai consumatori.

Parallelamente, altre forme di messa a disposizione dei dati stanno prendendo piede. Partendo dal presupposto della massima diffusione delle informazioni raccolte, le prime convenzioni di scambio di dati sui prezzi praticati sono avvenute con **le concessionarie autostradali nell'ottica di semplificare anche l'onere ai gestori**. Si è giunti ad una seconda generazione di convenzioni con le concessionarie autostradali che non solo si fanno tramite dei prezzi a loro comunicati dai gestori, ma utilizzano a completamento - o integralmente - i dati raccolti dal Ministero per le pubblicazioni nei c.d. *benza-cartelloni* lungo le tratte autostradali o nei loro siti. Ed infine, altri accordi sono in corso di definizione con alcune Regioni al fine di rendere disponibili in tempo reale le informazioni sui prezzi praticati presso gli impianti del territorio regionale. ■

¹ <http://www.mise.gov.it/index.php/it/open-data> Si è preferito mantenere tale pubblicazione nell'apposita sezione del sito ministeriale, sia per coerenza che la policy di apertura del patrimonio informativo del Ministero, sia per evitare che si potessero equivocare le finalità dei due ambiti.

² AGID, Linee Guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (2014) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/patrimoniopubblico2014_v0.7finale.pdf





documenti

DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2015, N. 130

Risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e imprese

Il decreto modifica il testo del Codice del Consumo introducendo il Titolo II bis - Risoluzione extragiudiziale delle controversie - articoli 140 -141 decies

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (G.U. Serie Generale n.191 del 19 agosto 2015)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l'articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a



il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l'articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «**TITOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**».
2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è sostituito dal seguente:

«Art. 141

Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione

1. *Ai fini del presente titolo, si intende per:*
 - a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e);
 - d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f);
 - e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista;
 - f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;
 - g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
 - h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;
 - i) «autorità competente»: le autorità indicate dall'articolo 141-octies;
 - l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;
 - m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. *Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:*
 - a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;
 - b) se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. *Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:*
 - a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;

- b) se è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;*
- c) se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.*

4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.

5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter.

6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:

- a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;*
- b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;*
- c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.*

7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.

8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

- a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;*
- b) ai servizi non economici d'interesse generale;*
- c) alle controversie fra professionisti;*
- d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;*



- e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
- f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
- g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
- h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.

9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.

10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale».

3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:

**«Art. 141-bis
Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR**

1. è fatto obbligo agli organismi ADR di:
 - a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
 - b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
 - c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;
 - d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
 - e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
 - f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
 - a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
 - b) la controversia è futile o temeraria;

- c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;*
- d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;*
- e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;*
- f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.*

3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. è fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:

- a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;*
- b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;*
- c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;*
- d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.*

5. è fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

- a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza*
- b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza*
- c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.*

6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a).



7. *Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma.*

8. *Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.*

9. *È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.*

10. *Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.*

Art. 141-ter **Negoziazioni paritetiche**

1. *Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:*

a) *le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;*

b) *le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;*

c) *è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni*

decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, nè di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l'autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;

- d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;*
- e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.*

2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

Art. 141-quater

Trasparenza, efficacia, equità e libertà

1. è fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

- a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;*
- b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma;*
- c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;*
- d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;*
- e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;*
- f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;*



- g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2;
- h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
- i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;
- l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
- m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
- n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
- o) la durata media della procedura ADR;
- p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
- q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.
2. è fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:
- a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
- b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;
- c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;
- d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;
- e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;
- f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
- g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
- h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
- b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
- c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;



- d) *l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;*
- e) *concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.*
4. *Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:*
- a) *le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;*
- b) *le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;*
- c) *alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.*
5. *Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:*
- a) *le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;*
- b) *le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:*
- 1) *hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;*
 - 2) *la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;*
 - 3) *la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;*
- c) *le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;*
- d) *le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.*

Art. 141-quinquies

Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza

1. *Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.*
2. *Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.*



3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 141-sexies

Informazioni e assistenza ai consumatori

1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.

3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.

5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengono appropriato.

8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.



9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

Art. 141-septies **Cooperazione**

1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. È incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 141-octies **Autorità competenti e punto di contatto unico**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:

- a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;



- c) *Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;*
- d) *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;*
- e) *Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
- f) *altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;*
- g) *Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).*

2. *Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.*

3. *Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.*

Art 141-nonies

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie

1. *Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:*
 - a) *il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;*
 - b) *informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;*
 - c) *le proprie norme procedurali;*
 - d) *le loro tariffe, se del caso;*
 - e) *la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;*
 - f) *la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;*
 - g) *una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;*



- h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2;*
- i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.*

2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.

3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:

- a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;*
- b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;*
- c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;*
- d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;*
- e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;*
- f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;*
- g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a);*
- h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.*

Art. 141-decies

Ruolo delle autorità competenti

1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR.

3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:



- a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;
- b) le loro tariffe, se del caso;
- c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
- d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
- e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
- f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
- g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2.

4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.

7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.

8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:

- a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
- b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
- c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso».

4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b) e della lettera b-bis), il punto è sostituito dal



punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)».

5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

6. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonchè dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3».

7. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. è comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

8. All'articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:

«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V».

Art. 1 bis

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza,



da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo. 5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2».

2. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo le parole: «n. 179» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati:
 - a) il nome e le informazioni di contatto dell'organismo di cui all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
 - b) le autorità competenti, incluso il punto unico di contatto, di cui all'articolo 141-octies del codice;
 - c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli



adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Direttore generale
Dr. Gianfrancesco Vecchio
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Segreteria
06.4705.5500 - 5309
06.4821.706

e-mail:
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I – Affari generali e iniziative editoriali

fausto.ingravallo@mise.gov.it
dgmccvnt.div01@pec.mise.gov.it

Divisione II – Affari giuridici e normativi

laura.palladino@mise.gov.it
dgmccvnt.div02@pec.mise.gov.it

Divisione III – Sistema camerale

antonella.valery@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it

Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazione per le imprese

daniela.paradisi@mise.gov.it
dgmccvnt.div04@pec.mise.gov.it

Divisione V – Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario

orietta.maizza@mise.gov.it
dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it

Divisione VI – Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

marco.maceroni@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

Divisione VII – Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi

emilio.rossillo@mise.gov.it
dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it

Divisione VIII – Servizi assicurativi

massimo.greco@mise.gov.it
dgmccvnt.div08@pec.mise.gov.it

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali

elda.fiorillo@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it

Divisione X – Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@mise.gov.it
dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it

Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea

vincenzo.dimaro@mise.gov.it
dgmccvnt.div11@pec.mise.gov.it

Divisione – XII Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e progetti per i consumatori

antonia.martelli@mise.gov.it
dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it

Divisione – XIII Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

vincenzo.correggia@mise.gov.it
dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it

Divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@mise.gov.it
dgmccvnt.div14@pec.mise.gov.it

Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@mise.gov.it
dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it



Quaderno informativo

mercato consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

Editore Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5309 - 5500
fax: 06.4821.702

dgmcvnt.segreteria@mise.gov.it

www.mise.gov.it

Direttore responsabile Giuseppe Tripoli

Editing e grafica
Fausto Ingravalle
Emanuela Cappello
Daniela Fazzalari

Impaginazione e stampa EuroLit Srl - Roma

A poco più di un anno dalla scorsa edizione, questo numero esce come unico di un 2015 che ha visto molte novità e significativi segnali di ripresa dell'economia e della fiducia dei consumatori.

Siamo qui, con questo numero a raccontarvi che finalmente con questo Governo si è dato il via, su iniziativa del Ministro Federica Guidi, alla prima attuazione del disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato. Il traguardo non è raggiunto, al momento il dibattito è al Senato, dove si devono evitare modifiche che ne attenuino la portata pro concorrenziale, che anzi va rafforzata.

Si parla anche delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo alternative alle soluzioni giudiziarie con tanto di appendice normativa nella sezione documenti, per poi passare a conoscere il nuovo ciclo di iniziative a favore dei consumatori finanziate con fondi che provengono dalle sanzioni antitrust.

Per i cultori della materia ma anche per tutti i lettori incuriositi, nella sezione mercato si approfondiscono temi interessanti che vanno dalla direttiva del danno antitrust alla storia dei contatori elettrici e ai controlli sulla metrologia legale, fino ad avere una panoramica esaustiva sulla situazione del sistema distributivo delle nostre imprese.

Sui prezzi, arriva puntuale l'aggiornamento sui modi per comparare e districarsi nel mercato dei beni e servizi per puntare anche sulla qualità. Senza dimenticare che grazie al servizio oramai conosciuto della app carburanti, si può scegliere di fare il rifornimento di carburante dove è più conveniente.

Questo e molto altro, in un numero che si presenta denso di contenuti e che offre una finestra informativa sul lavoro che la pubblica amministrazione ogni giorno porta avanti per il benessere di noi cittadini.

Collana online
Mercato&Consumatori



 **resi
mittente**
CLS Roma Stampe

ISSN 2282-1090



9 772282 109009